

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato Generale  
PEC: .....

**OGGETTO:** Accesso agli atti di nomina ad .....

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ..... in merito ad un'istanza di accesso agli atti del procedimento di nomina ad .....

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella propria richiesta di parere, riferisce quanto segue.

L'istante, dott. ....., è ..... attualmente in posizione di quiescenza, in forza del DPCM ..... da lui stesso impugnato con ricorso al Capo dello Stato.

La prima Sezione del Consiglio di Stato, in sede di esame, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma su cui si fonda il collocamento a riposo (D.L. 24 giugno 2014 n. 90).

A seguito di tale eccezione di costituzionalità, ..... ha argomentato che, qualora fosse dichiarata incostituzionale tale predetta norma, sarebbe conseguentemente illegittimo il provvedimento di collocamento a riposo che sulla stessa si fonda.

Sulla base di tale deduzione egli ha presentato, alla ....., istanza nella quale ha espresso la volontà di partecipare al procedimento di nomina ad ..... tale istanza non è stata presa in considerazione proprio per lo stato di quiescenza in cui si trova .....

Successivamente, con istanza del ....., ..... ha presentato domanda di accesso agli atti sino ad ora emessi dall'..... inviati alla Presidenza del Consiglio quali: la designazione formulata dall'..... per la nomina di un ....., la nota di accompagnamento e gli atti allegati, il testo dello schema di decreto predisposto dall'..... ed eventuali osservazioni da chiunque fatte pervenire.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede, pertanto, a questa Commissione un parere circa la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso in considerazione dello stato di quiescenza in cui l'istante si trova.

Orbene, la Commissione ritiene che l'interesse dell'istante all'accesso difetti, allo stato, dei requisiti della attualità e concretezza richiesti dall'art. 22 della legge n. 241/1990.

L'accesso agli atti di una procedura selettiva deve essere garantito a coloro i quali a tale selezione partecipino, configurandosi nei confronti dei medesimi un interesse endoprocedimentale all'accesso, previsto dall'art. 10 della citata legge n. 241/1990.

L'istante non ha partecipato a tale selezione, né la relativa esclusione può, certamente, dirsi illegittima atteso che l'esclusione è avvenuta per il difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

essendo stato collocato a riposo in virtù di un provvedimento che non è stato sospeso dall' autorità giurisdizionale e che pertanto era ed è a tutt'oggi legittimo, valido ed efficace, con conseguente cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Non appare, invero, conferente poi l'argomentazione secondo la quale la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, oggetto di eccezione di costituzionalità, farebbe decadere il provvedimento di collocamento a riposo - determinandosi in tal modo la reviviscenza dei requisiti previsti ai fini della selezione.

L'art. 136 Cost. prevede, come noto, che la norma dichiarata incostituzionale cessi di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il risultato della declaratoria – eventuale- di incostituzionalità sarà di ritenere abrogata la norma incostituzionale nei confronti di eventuali nuovi rapporti o nei confronti di quelli in corso di costituzione e non ancora perfetti. Sarà valida ed efficace per quelli perfezionatisi in momenti antecedenti al giudizio della Corte Costituzionale.

Anche a voler ipotizzare, per mera completezza di analisi, che la pronuncia di incostituzionalità si estenda ai pregressi rapporti dalla stessa norma regolati, l'interesse dell'istante all'accesso non sarebbe in ogni caso attuale con riferimento al momento della presentazione dell'istanza di accesso.

Difetta pertanto il requisito dell'attualità (e con esso quello della concretezza) dell'interesse all'accesso.

I documenti che l'istante richiede in ostensione, poi, appaiono volti ad operare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa svolta, non riguardando - né potendo riguardare - la posizione soggettiva dell'istante: egli infatti avrebbe titolo ad accedere solo ai documenti relativi alla sua esclusione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** IIS .....(MO)

## FATTO

Il prof....., nell'ambito di un procedimento disciplinare a suo carico, riceveva una comunicazione con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto .....decretava la revoca, nei suoi confronti, della assegnazione di due classi per l'insegnamento di geostoria.

In data 14 marzo 2016, il prof. .... presentava al Dirigente Scolastico formale istanza di accesso avente ad oggetto tutti gli esposti e segnalazioni con cui genitori ed alunni avessero espresso lamentele, rilievi e lagnanze nei suoi confronti nell'anno in corso e negli anni precedenti, comprese verbalizzazioni di dichiarazioni rese da alunni e genitori.

Motivava tale istanza con la necessità di tutelare i propri interessi e/o diritti in tutte le sedi competenti comprese quelle giurisdizionali.

In data 17 marzo 2016 il Dirigente del predetto Istituto emetteva formale provvedimento con il quale evidenziava la indeterminatezza della documentazione richiesta, richiedendo gli estremi dei documenti in oggetto o elementi che ne consentissero l'individuazione, anche con riferimento alla necessità di individuare soggetti controinteressati.

Avverso tale provvedimento il prof. .... adiva, in data 13 aprile u.s., la Commissione per l'accesso affinché la stessa valutata la legittimità del provvedimento emesso dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente nella quale si richiamano le argomentazioni addotte a sostegno del diniego opposto.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal prof. ...., la Commissione osserva che deve ritenersi certamente sussistente il diritto del ricorrente all'accesso trattandosi di provvedimento disciplinare al medesimo riferentesi ed incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva. L'istanza, per come formulata, non può ritenersi indeterminata potendo il ricorrente accedere ad ogni documento correlato al procedimento disciplinare a suo carico ed al provvedimento di revoca emesso nei suoi confronti, ove esistenti e materialmente detenuti dall'amministrazione adita, ciò anche al fine di una eventuale tutela della medesima nelle competenti sedi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto .....

## FATTO

La sig.ra....., docente di lingua francese, titolare di cattedra presso la sezione associata Einaudi di Latina dell'IIS. ...., ha presentato al Dirigente Scolastico del predetto Istituto numerose istanze di accesso agli atti aventi il medesimo oggetto. In particolare con l'ultima di tali istanze, datata 14 marzo 2016, la ricorrente richiedeva l'estrazione di copia delle schede di iscrizione degli alunni della classe 4F, per l'anno scolastico 2015-2016, nella parte relativa alla scelta della seconda lingua straniera - epurate dagli eventuali dati sensibili in esse contenuti.

Riferisce la ricorrente che in tale classe non è stato disposto l'insegnamento della lingua francese per alcun alunno pur avendo, la medesima, motivo di ritenere che alcuni alunni avessero chiesto l'insegnamento di tale lingua al momento dell'iscrizione (come si evincerebbe da un prospetto riepilogativo delle iscrizioni anno scolastico 2015-2016 di tale classe). Motivava tale istanza con la necessità di tutelare i propri interessi e/o diritti in tutte le sedi competenti comprese quelle giurisdizionali, con riferimento alla mancata attribuzione di ore aggiuntive di lingua francese per alcuni studenti della classe indicata.

Le istanze d'accesso sono state tutte rifiutate e da ultimo, con provvedimento del 1 aprile 2016, il Dirigente dell'Istituto ha espresso un rigetto definitivo sull'assunto di una "carenza di interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Avverso tale provvedimento la sig.ra ..... ha adito la Commissione per l'accesso affinché la stessa, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente, nella quale il Dirigente Scolastico, tra l'altro, richiama le argomentazioni addotte a sostegno del diniego opposto in merito alla carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente all'accesso, ritenendo altresì che l'istanza formulata sia preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ....., la Commissione osserva che deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti oggetto di richiesta ostensiva avendo gli stessi una

incidenza diretta sulla sua sfera giuridica soggettiva e ciò anche al fine di una eventuale tutela della medesima nelle competenti sedi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Agrigento- Prefettura di Agrigento- Ministero dell'Interno.

## FATTO

Il sig. .... ha presentato, in data 30 marzo 2016, alla Questura di Agrigento formale istanza di accesso agli atti avente il seguente tenore “Disposizione di scorta di II livello (da quale organo disposto) e motivazioni che lo hanno reso necessario e se lo stesso provvedimento fosse giustificato”.

La questura di Agrigento trasmetteva l'istanza alla relativa Prefettura, per competenza.

Con nota del 6 aprile la Prefettura di Agrigento informava preliminarmente il sig. .... che il medesimo era stato destinatario di misure di protezione ma non delle speciali misure o dei programmi speciali previste dall'art. 2 del D.M. 204 del 18.12.2014, confermando che la documentazione richiesta risultasse sottratta al diritto di accesso – come già comunicato all'istante con nota prefettizia del 22 gennaio 2015.

Avverso tale provvedimento il sig. .... adiva la Commissione per l'accesso affinché la stessa valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Amministrazione resistente nella quale il Prefetto comunica di aver interessato della questione il Ministero dell'Interno del quale si attendono le relative indicazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ...., la Commissione osserva preliminarmente che l'istanza di accesso risulta in parte finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Con riferimento a quella parte dell'istanza avente ad oggetto documenti, la Commissione prende atto della nota della Prefettura nella quale si riferisce che tale documentazione risulterebbe sottratta all'accesso, pur non essendo esplicitato in virtù di quale norma.

La Commissione, preso altresì atto della memoria nella quale si riferisce l'avvenuta trasmissione dell'istanza al Ministero dell'Interno, ritiene che sia necessario attendere le indicazioni del medesimo Ministero al quale si richiede di comunicare se i documenti oggetto di richiesta ostensiva siano materialmente esistenti e, in caso affermativo, se gli stessi debbano considerarsi sottratti all'accesso specificando, in tale caso, in virtù di quale norma primaria o secondaria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile limitatamente a quella parte della istanza avente ad oggetto mere informazioni. Con riferimento, invece, a quella parte dell'istanza avente ad oggetto documenti, la Commissione chiede al Ministero dell'Interno di comunicare se tali documenti siano materialmente esistenti e in caso affermativo se siano da considerarsi sottratti all'accesso specificando, in tale caso, in virtù di quale norma.

Nelle more di tale incumbente istruttorio i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. di Vimercate (MB)

## FATTO

La sig.ra ..... presentava, in data 24 febbraio 2016, all' I.N.P.S. di Vimercate istanza di accesso agli estratti previdenziale, assicurativo o contributivo, nonché a quello inerente l'eventuale erogazione di indennità di disoccupazione, del sig. ...., coniuge separato.

Motivava tale istanza con la necessità urgente di tutelare in via giurisdizionale il proprio diritto e quello delle figlie nei confronti del sig. ...., inadempiente nel versamento dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico nella sentenza di separazione n. 833 del 2013.

Su tale richiesta si formava silenzio-rigetto dell'Amministrazione adita, avverso il quale la Sig.ra ..... ha presentato, per il tramite dell'avvocato ..... di Torre Susanna, ricorso a questa Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento serbato dall'amministrazione, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione ritiene sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa in sede giudiziaria dei propri interessi giuridici, e quelli delle proprie figlie, nei confronti del coniuge separato. La documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90, dall'amministrazione adita.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Salute

#### FATTO

La sig.ra ..... aveva presentato, in data 27 febbraio u.s., ricorso alla Commissione per l'accesso contro il Ministero della Salute, avverso il silenzio rigetto maturato in ordine ad una propria richiesta di accesso.

Nella seduta del 15 marzo 2016 la Commissione, avendo ricevuto la documentazione oggetto di richiesta ostensiva dal Ministero della Salute - poi trasmessa alla ricorrente a cura della Segreteria - ha dichiarato cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Con successivo ricorso del 6 aprile la sig.ra ..... ha lamentato che la documentazione ricevuta è parziale e non soddisfa integralmente la propria richiesta ostensiva.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ribadisce di aver prodotto tutta la documentazione richiesta.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ..... la Commissione, preso preliminarmente atto della dichiarazione della amministrazione adita di aver osteso tutti i documenti richiesti, rileva che il ricorso verte su questione già decisa dalla Commissione stessa, in ordine alla quale la ricorrente non ha aggiunto elementi di novità che richiedano una nuova valutazione della questione.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Bari

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver ricevuto, nel 2014, un preavviso di diniego di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata volontaria e di avere conseguentemente presentato formale domanda di accesso agli atti posti alla base del preavviso di diniego.

Gli veniva concessa la sola visione della documentazione ma alla richiesta ulteriore di estrazione di copia di alcune note del Commissariato gli veniva opposto, dalla Prefettura di Bari, un differimento sulla considerazione che tale documentazione fosse coperta da segreto istruttorio, con riferimento alla contestazione di un fatto di reato in capo all'istante.

Conclusasi con l'archiviazione la vicenda penale riferentesi all'istante, quest'ultimo reiterava, in data 8 marzo 2016, la propria richiesta di accesso, essendo venute meno le ragioni ostative all'ostensione della documentazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza de qua il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. ...., la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, con riferimento agli atti relativi al fascicolo personale dell'istante. Il ricorrente ha subito un procedimento disciplinare – nonché quello relativo alle indagini delle autorità competenti – ed ha pertanto un interesse qualificato a conoscere i documenti amministrativi, ivi compresi eventuali denunce od esposti, che a tali procedimento hanno dato impulso; ciò anche ai fini della invocata necessità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi. Si rileva inoltre che, a seguito della archiviazione del procedimento penale nei confronti del ricorrente, sono venute meno le ragioni che avevano determinato il rinvio da parte della Prefettura di Bari.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:.....**

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Generale ISTAT

#### FATTO

Il sig. .... ha presentato, in data 23 giugno 2014, alla Direzione Generale dell'ISTAT formale istanza di accesso agli atti avente ad oggetto "l'esibizione di referti di traffico telefonico e comunicazioni telematiche ed altra documentazione pertinente e necessaria alla difesa di legittimi interessi in giudizio".

Sulla predetta istanza si formava silenzio-rigetto avverso il quale il sig. ...., in data 14 marzo 2016 adiva, erroneamente, il Difensore Civico regionale il quale trasmetteva il ricorso alla scrivente Commissione per competenza, in data 12 aprile u.s.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale eccepisce la tardività del ricorso presentato nonché la infondatezza del medesimo in fatto e in diritto.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ...., la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dal diniego, come previsto dall'art. 25 n. 4 legge 241/'90.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n. 7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

## FATTO

Il Sig. .... direttore dei servizi generali ed amministrativi presso l'I.C. ".....", presentava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria un'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto la "comunicazione di assunzione in servizio della dott.ssa ....., in qualità di dirigente scolastica presso l'Istituto Omnicomprensivo di Nicotera" adducendo motivi di giustizia. Il ricorrente riferisce di essere venuto a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni e quindi in veste di pubblico ufficiale, di una presunta "falsa attestazione di assunzione in servizio resa dalla dott.ssa ....., all'USR di Catanzaro, in qualità di dirigente scolastica e Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle Sue funzioni, contravvenendo alla pubblica fede documentale ed incorrendo in sospetta falsità ideologica (art. 479 c.p.)".

L'USR di Catanzaro, con nota del 07-04-2016, negava l'accesso agli atti sostenendo che le motivazioni addotte non fossero sufficienti a supportare la predetta istanza ritenendo inoltre che la richiesta d'accesso fosse avanzata a titolo di attività investigativa.

Il ricorrente deduce che per i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio vige l'obbligo di denunciare un reato di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio che essi svolgono (art 357-358 cp) e il diniego di accesso opposto gli impedirebbe di esercitare i suoi doveri di denuncia ed i suoi diritti di difesa presso la competente Magistratura.

Il sig. .... ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 Legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente, ai fini della prova della sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, allega la propria qualifica di pubblico ufficiale nonché la circostanza di essere venuto a conoscenza della commissione del fatto di reato de quo nell'esercizio delle proprie funzioni.

A tal riguardo si rileva che dalla narrazione risulta che il ricorrente è direttore dei servizi generali ed amministrativi presso un istituto diverso da quello in cui la dott.ssa .... è stata assunta in servizio in qualità di dirigente scolastica. Non appare pertanto evidente il nesso tra il richiamo alla funzione

esercitata e la notizia del presunto reato, nonché - di conseguenza - quello con la documentazione richiesta.

Per tali ragioni la Commissione invita il ricorrente a precisare quale fosse la pubblica funzione esercitata - in costanza della quale si è avuta la notizia di reato - da cui si evinca la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Inoltre, essendo dubbio se ai fini della notifica del ricorso alla controinteressata sia stato utilizzato un indirizzo P.E.C. registrato e contenuto in pubblici elenchi - e quindi avente valore legale a tale fine - si invita il ricorrente a produrre la copia della ricevuta di tale avvenuta spedizione alla controinteressata. In caso, invece, di avvenuta notifica del ricorso a mezzo raccomandata si invita il ricorrente ad allegare la ricevuta dell'avvenuto invio della medesima, così come previsto dall' art. 12 comma, 4 lettera b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita il ricorrente ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione restando interrotti, nelle more, i termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Corigliano Calabro (CS)

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato al Comune di Corigliano Calabro istanza di accesso agli atti richiedendo l'ostensione di tutte le comunicazioni protocollate inviate dal medesimo al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai sigg.ri Assessori, in un determinato periodo di tempo, nonché copia delle comunicazioni inviate all'istante dai medesimi soggetti, nello stesso arco temporale. Ai fini della esplicitazione del proprio interesse all'accesso il sig. .... indicava che lo stesso aveva ricoperto, nel medesimo periodo di riferimento, il ruolo di Responsabile del Settore Finanziario, Tributi e Patrimonio nonché quello di Assessore al Bilancio.

Sull'istanza de qua si formava silenzio rigetto avverso il quale il sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione adita la quale, rilevata la genericità e l'indeterminatezza della documentazione richiesta nonché la carenza di motivazione della richiesta ostensiva, riferisce di aver trasmesso l'istanza all'Avvocatura Comunale affinché ne vagliasse l'accogliabilità.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue.

Il ricorrente non ha dato prova della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso né tale interesse può dirsi esistente - ipso iure - per aver rivestito, il ricorrente, il ruolo di Responsabile del Settore Finanziario, Tributi e Patrimonio nonché quello di Assessore al Bilancio nel Comune adito: non si ravvisa, infatti, alcun nesso di strumentalità tra la funzione ricoperta e i documenti chiesti in ostensione.

La Commissione, pertanto, ritiene che non sia sussistente un interesse qualificato all'accesso ex art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Centro di Selezione VFP1 –Esercito Italiano

## FATTO

Il sig. .... riferisce di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 1750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) indetto nel 2015 ed è stato sottoposto, nell'ambito di tale procedura selettiva, ad accertamenti attitudinali e dell'efficienza fisica risultando non idoneo.

In data 26 febbraio 2016 il sig. .... presentava formale istanza di accesso alla documentazione - elencata e puntualmente individuata - ed alle informazioni concernenti gli accertamenti psico-attitudinali sopra menzionati.

In data 16 marzo u.s. l'Ufficio Comando del Centro Selezione VFP1 , in riscontro alla domanda di accesso, trasmetteva all'istante della documentazione della quale l'odierno ricorrente, ha dedotto la parzialità poiché la stessa che non comprenderebbe:

- Le direttive tecniche per la valutazione degli accertamenti attitudinali, richiamate dal bando di concorso;
- I documenti contenenti i criteri adottati dalla commissione esaminatrice per giudicare l' "autoefficacia" e le "aspettative professionali" dei candidati;
- Le schede domande sottoposte dal richiedente per i test MMPI-2 , EQ-1;
- La scheda o altro documento contenente le risposte esatte utilizzate per la correzione dei test/questionari compilati dal richiedente ovvero contenete le disposizioni dettate dall'Esercito per la valutazione dei test /questionari;
- Il documento riportante le domande formulate dall'esaminatore all'istante durante il colloquio;
- Gli altri documenti presenti nel fascicolo personale dell'istante non conosciuti compresi gli atti interni e quelli riferiti a precedenti omologhi concorsi a cui ha partecipato l'istante sottesi al giudizio di inidoneità notificato all'istante;
- Motivazioni dell'accoglimento parziale della istanza;
- Nominativo del responsabile del procedimento.

## DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. ...., la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, con riferimento agli atti esistenti e presenti nel fascicolo del procedimento

relativo all'istante, rispetto ai quali il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso, riconosciuto e tutelato del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

## FATTO

La sig.ra ....., dirigente presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in data 12 agosto 2015, presentava alla predetta amministrazione istanza di accesso agli atti, per il tramite del Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ove ella presta servizio.

Tale istanza aveva ad oggetto documentazione afferente la liquidazione e il pagamento, alla istante, della quota del trattamento accessorio nonché la quantificazione degli importi versati dai singoli dirigenti per il periodo 2010-2015 sul fondo, oltre alla documentazione tecnico-contabile riferita ai singoli esercizi finanziari e tutti gli atti correlati utili alla verifica delle eventuali competenze non corrisposte.

La ricorrente riferisce che, per un disguido tecnico, la medesima istanza è stata poi re-inviata dalla propria pec personale in data 30 novembre 2015 e, in assenza di qualsivoglia riscontro, presentata nuovamente in data 3 febbraio 2016.

Su tale ultima istanza si formava silenzio rigetto avverso il quale la sig.ra ..... presentava, in data 7 aprile u.s., ricorso alla Commissione per l'accesso agli atti, affinché la stessa valutata la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ....., la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre i trenta giorni dal silenzio rigetto, come previsto dall'art. 25 comma 4 Legge 241/'90 e art. 12 comma 2 DPR 184/2006, formatosi in data 4 marzo 2016.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEL Distribuzione S.p.A.

## FATTO

Il Sig. ...., titolare della omonima ditta individuale, ha presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi tre distinti ricorsi rispettivamente datati 28 novembre 2015, 2 dicembre 2015, 3 dicembre 2015 contro i dinieghi opposti dalla Enel Distribuzione S.p.A. alle relative istanze di accesso.

Nella seduta del 21 gennaio 2016 la Commissione, rilevata preliminarmente la tardività del ricorso presentato il 28 novembre e quindi dichiarandone l'irricevibilità, con riferimento agli altri due ricorsi sospendeva la decisione, chiedendo alla Enel Distribuzione S.p.A. di provvedere alla trasmissione dei due ricorsi in oggetto ai controinteressati, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 184 del 2006. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini di legge restavano interrotti.

Sono pervenute in data 26 aprile u.s. memorie e controdeduzioni dell'amministrazione resistente nelle quali la Enel Distribuzione S.p.A. espone la grave difficoltà di notifica dei ricorsi in oggetto coinvolgendo gli stessi circa 700 soggetti – solo con riferimento ai due ricorsi sospesi – in relazione a 995 domande di connessione.

Da tale cospicuo numero di soggetti interessati emergerebbe inoltre, riferisce l'amministrazione, il già exceptio intento di controllo generalizzato dell'attività della Enel Distribuzione.

Nel merito l'amministrazione riferisce poi che il dato della "saturazione" della rete "non è diretto né può emergere dalla eventuale ostensione della documentazione tecnica richiesta relativa alle linee in questione, atteso che trattasi di un valore deducibile a valle di valutazioni tecniche eseguite dal Gestore di rete e non riscontrabili da una mera verifica delle richieste di connessione. Peraltro la saturazione delle linee è soggetta a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione che determinano, nei periodi temporali oggetto di valutazione tecnica in base alle richieste di volta in volta pervenute, la saturazione della rete". Pertanto, non essendo la documentazione richiesta materialmente esistente essa richiederebbe un'attività di elaborazione dati non dovuta da Enel distribuzione S.p.A. e inoltre, argomenta ancora l'amministrazione, secondo la giurisprudenza amministrativa, "ove l'istanza di accesso postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione sarebbe precluso il suo accoglimento, poiché di per sé, rivelatrice di un fine di controllo generalizzato sull'attività amministrativa".

DIRITTO

Sulla scorta delle deduzioni presentate dalla amministrazione resistente, in linea con le motivazioni già fondanti i dinieghi gravati dall'odierna ricorrente, deve rilevarsi che i ricorsi in oggetto non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il dato normativo di cui al D.P.R. n. 184/06, effettivamente non impone alle amministrazioni destinatarie di richieste di accesso di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare domande ostensive, come previsto dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo del menzionato testo regolamentare. Si osserva inoltre che i dinieghi opposti da parte resistente sono da considerarsi legittimi, atteso che le richieste si presentano finalizzate alla verifica dell'andamento e della efficienza delle connessioni, come tale ricadenti nel divieto di istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Per le suesposte ragioni i ricorsi non possono trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminati i ricorsi, li rigetta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEL Distribuzione S.p.A. - Roma

## FATTO

Il sig. ...., titolare della omonima ditta individuale, riferisce quanto segue.

In data 8 febbraio 2016 ha presentato, alla Enel Distribuzione S.p.a., tre distinte richieste di accesso, di identico tenore - riferite alle pratiche n. 108479975, n. 110350421 e n. 110352569 - aventi ad oggetto la seguente documentazione:

1) elenco non nominativo delle pratiche che hanno prenotato la potenza disponibile sulla linea MT ove, nel caso di specie, è stata chiesta la connessione del proprio impianto eolico, corredate delle relative potenze nominali e dell'ordine temporale di presentazione delle domande di connessione; 2) la percentuale effettiva di saturazione della ridetta linea MT; 3) la regolarità dello stato delle pratiche afferenti a tale linea MT.

Tale documentazione veniva richiesta con riferimento, per ciascuna istanza, ad un determinato arco temporale.

In data 10 febbraio 2016 il sig. .... ha presentato ulteriore istanza di accesso, di identico tenore, riferita alla pratica n. 87992632, avente ad oggetto altra linea MT con riguardo ad un determinato arco temporale.

Tutte le richieste ostensive venivano motivate in ragione della necessità tecnica di conoscere i dati di cui sopra al fine di strutturare al meglio la propria attività preordinata alla collocazione di un impianto eolico.

Sulle istanze riferite alle pratiche n. 110350421 e n. 110352569 si formava silenzio-rigetto mentre alle istanze di accesso riferite alle pratiche n. 87992632 e 108479975, parte resistente opponeva un formale provvedimento di diniego sulla base delle seguenti motivazioni.

Quanto alla documentazione di cui al predetto punto n.1, essa non esiste materialmente e richiede un'attività di elaborazione dati non dovuta da Enel distribuzione S.p.A.; quanto ai documenti di cui al predetto punto n. 2, analogamente, che la percentuale effettiva di saturazione non costituisce dato contenuto in un documento esistente ma, all'opposto, presupporrebbe un'attività di elaborazione di dati; quanto infine al punto n. 3 che essa si configura alla stregua di un controllo generalizzato sull'attività di parte resistente, come tale non consentito dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990.

Contro tali dinieghi – espressi e taciti - il sig. ...., titolare della omonima ditta individuale, ha adito in termini la scrivente Commissione, chiedendo l'accoglimento dei relativi ricorsi.

Con riferimento ai quattro ricorsi in oggetto sono pervenute le memorie difensive dell'amministrazione resistente la quale, nel ribadire integralmente le argomentazioni addotte a sostegno dei dinieghi opposti, insiste per il rigetto dei medesimi.

#### DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, dispone la riunione dei quattro ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e osserva che, sulla scorta delle motivazioni fondanti i dinieghi gravati dall'odierna ricorrente nonché delle memorie difensive prodotte dall'amministrazione resistente, deve rilevarsi che i medesimi ricorsi non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il dato normativo di cui al D.P.R. n. 184/06, effettivamente non impone alle amministrazioni destinatarie di richieste di accesso di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare domande ostensive, come previsto dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo del menzionato testo regolamentare. Ciò rende non meritevole di accoglimento i ricorsi con riferimento alle richieste di cui ai punti 1 e 2 delle premesse in fatto.

Anche per ciò che attiene alle richieste di cui al punto 3 delle premesse in fatto, si osserva che i dinieghi opposti da parte resistente sono da considerarsi legittimi, atteso che le relative richieste si fondano sulla necessità di accertare la regolarità delle pratiche afferenti le linee MT e come tale ricadenti nel divieto di istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Per le suesposte ragioni i ricorsi non possono trovare accoglimento.

#### PQM

La Commissione, esaminati i ricorsi, li respinge.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** ENEL Distribuzione S.p.A. - Roma

## FATTO

La ..... S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ....., espone quanto segue.

In data 9 febbraio la .....S.r.l. ha presentato, alla Enel Distribuzione S.p.a., richiesta di accesso alla seguente documentazione: 1) elenco non nominativo delle pratiche che hanno prenotato la potenza disponibile sulla linea ..... “.....” ove, nel caso di specie, è stata chiesta la connessione del proprio impianto eolico, corredate delle relative potenze nominali e dell’ordine temporale di presentazione delle domande di connessione; 2) la percentuale effettiva di saturazione della predetta linea MT; 3) la regolarità dello stato delle pratiche afferenti a tale linea MT.

Tale documentazione veniva richiesta con riferimento all’arco temporale 20 ottobre 2015 – 9 febbraio 2016.

La richiesta ostensiva veniva motivata in ragione della necessità tecnica di conoscere i dati di cui sopra al fine di strutturare al meglio la propria attività preordinata alla collocazione di un impianto eolico.

Parte resistente, con nota datata 8 marzo u.s., ha negato l’accesso, osservando che, quanto alla documentazione di cui al predetto punto n.1, essa non esiste materialmente e richiede un’attività di elaborazione dati non dovuta da Enel distribuzione S.p.A.; quanto ai documenti di cui al predetto punto n. 2, analogamente, che la percentuale effettiva di saturazione non costituisce dato contenuto in un documento esistente ma, all’opposto, presupporrebbe un’attività di elaborazione di dati; quanto infine al punto n. 3 che essa si configura alla stregua di un controllo generalizzato sull’attività di parte resistente, come tale non consentito dall’art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990.

Contro tale diniego la ..... S.r.l. ha adito in termini la scrivente Commissione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla .....S.r.l. la Commissione osserva quanto segue.

Sulla scorta delle motivazioni fondanti il diniego gravato dall’odierna ricorrente, deve rilevarsi che il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il dato normativo di cui al D.P.R. n. 184/06, effettivamente non impone alle amministrazioni destinatarie di richieste di accesso di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare

domande ostensive, come previsto dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo del menzionato testo regolamentare. Ciò rende non meritevole di accoglimento il ricorso con riferimento alle richieste di cui ai punti 1 e 2 delle premesse in fatto.

Anche per ciò che attiene alla richiesta di cui al punto 3 delle premesse in fatto, si osserva che il diniego opposto da parte resistente è da considerarsi legittimo, atteso che la richiesta si fonda sulla necessità di accertare la regolarità delle pratiche afferenti la linea ..... e come tale ricade nel divieto di istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** ENEL Distribuzione S.p.A.

## FATTO

La ..... S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ....., in data 8 febbraio ha presentato, alla Enel Distribuzione S.p.a., tre distinte richieste di accesso aventi identico tenore rispettivamente riferite alle pratiche di connessione n. 105361183; n. 105365908; n. 103048536.

In particolare richiedeva l'accesso alla seguente documentazione: 1) elenco non nominativo delle pratiche che hanno prenotato la potenza disponibile sulla linea ..... ove, nel caso di specie, è stata chiesta la connessione del proprio impianto eolico, corredate delle relative potenze nominali e dell'ordine temporale di presentazione delle domande di connessione; 2) la percentuale effettiva di saturazione della predetta linea .....; 3) la regolarità dello stato delle pratiche afferenti a tale linea .....

Tale documentazione veniva richiesta, ciascuna, con riferimento ad un preciso arco temporale.

La richiesta ostensiva veniva motivata in ragione della necessità tecnica di conoscere i dati di cui sopra al fine di strutturare al meglio la propria attività preordinata alla collocazione di un impianto eolico.

Su una di tali istanze si formava silenzio- rigetto mentre, per le altre due, la Enel Distribuzione S.p.A. emetteva formali provvedimenti di diniego. Avverso tali dinieghi – espressi e taciti- la ..... S.r.l., come sopra rappresentata, ha adito in termini la scrivente Commissione, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Sono pervenute, relativamente a tutti e tre i ricorsi, memorie difensive e controdeduzioni della Enel Distribuzione S.p.A. la quale richiama integralmente le argomentazioni addotte a sostegno dei dinieghi opposti insistendo per il rigetto dei gravami.

## DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, dispone la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva e osserva che, sulla scorta delle motivazioni fondanti i dinieghi gravati dall'odierna ricorrente, nonché delle argomentazioni contenute nelle memorie difensive prodotte, deve rilevarsi che i medesimi ricorsi non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il dato normativo di cui al D.P.R. n. 184/06, effettivamente non impone alle amministrazioni destinatarie di richieste di accesso di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare domande ostensive, come previsto dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo del menzionato testo

regolamentare. Ciò rende non meritevole di accoglimento i ricorsi con riferimento alle richieste di cui ai punti 1 e 2 delle premesse in fatto.

Anche per ciò che attiene alla richiesta di cui al punto 3 delle premesse in fatto, si osserva che il diniego opposto da parte resistente è da considerarsi legittimo, atteso che le relative richieste si fondano sulla necessità di accertare la regolarità delle pratiche afferenti le linee ..... e come tale ricade nel divieto di istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Per le suesposte ragioni i ricorsi non possono trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminati i ricorsi, li respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S. di Brindisi

#### FATTO

La sig.ra .....presentava all' I.N.P.S. di Brindisi istanza di accesso all' estratto conto previdenziale del sig. ...., padre della propria figlia minore, e ad ogni altra documentazione al medesimo relativa con specifico riferimento alla corresponsione degli assegni di mantenimento dal 2012 a favore della medesima.

Motivava tale istanza con la necessità urgente di tutelare in via giurisdizionale il diritto della propria figlia minore nei confronti del sig. ...., inadempiente nel versamento dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico dal Tribunale dei Minorenni di Lecce, nel 2012.

Deduceva altresì che l'INPS di Brindisi aveva riconosciuto, a suo favore, il diritto a richiedere al datore di lavoro del sig. .... l'erogazione degli assegni maturati dal 2014 al 2018: ciò nonostante nessun versamento era mai stato effettuato in tal senso, rendendosi necessaria ed urgente la tutela del proprio diritto di credito nelle opportune sedi.

Su tale richiesta si formava silenzio-rigetto dell'Amministrazione adita, avverso il quale la Sig.ra ..... ha presentato, per il tramite dell'avvocato ..... di Torre Susanna, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché valutasse la legittimità del comportamento serbato dall'amministrazione, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra ....., la Commissione ritiene sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza appare necessaria per la cura e la difesa in sede giudiziaria degli interessi giuridici della medesima e della propria figlia.

La documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90, dall'amministrazione adita.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Rettore dell'Istituto ..... “.....”

FATTO

Il sig. ....., premesso che:

- in data 13.04.2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione da parte dell'Associazione "..... " per il Progetto ..... – ..... e in data 16.04.2015 ha iniziato, in qualità di volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto ..... in Napoli;
- che il progetto ..... – ..... è stato inserito tramite l'Associazione ".....” nel bando per la selezione di n. 2005 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015 nella Regione “Campania” pubblicato su sito intranet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 14.11.2014;
- in data 05.08.2015, senza alcun preavviso, ha ricevuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DGSCS, la lettera prot. N. 0023386 del 31.07.2015 relativamente all'interruzione del servizio, a seguito della cancellazione dell'Associazione "..... " dall'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, giusto Decreto n. 475/2015 datato 28.07.2015 del D.G.S.C.N., in qualità di volontario per le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16.04. al 06.08.2015;
- in data 3.1.2016 ha presentato istanza, inviata via pec, all'Istituto “.....” per il rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite e della certificazione delle presenze presso l'Istituto dal 16.4.2015 al 6.8.2015, in qualità di volontario per le attività di servizio nazionale – garanzia giovani;
- formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza in data 11/2/2016 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi del D.P.R. n. 184 del 12.04.2006 - ricorreva alla Commissione affinché, una volta riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di quanto richiesto.
- in data 22/02/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, nella quale viene specificato che non può rilasciare alcuna dettagliata e particolareggiata documentazione, in quanto non di sua competenza, potendo il rilascio avvenire da parte da parte di quei soggetti che vi sono tenuti e che svolgevano il ruolo di indirizzo, coordinamento, controllo e verifica dei risultati raggiunti;

- in data 19/2/2016 è pervenuta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che ha segnalato di aver corrisposto al Sig. .... il pagamento delle spettanze per lo svolgimento del servizio civile fino al 28 luglio 2015.

Sul ricorso presentato dal sig. ...., la Commissione nella seduta del 29/2/2016 ha osservato che non risultava allegata al ricorso la nota del 3/1/2016 inviata all'Istituto ..... (allegato 12); né risulta documentata la data di ricezione della nota da parte dell'Istituto stesso. Invitava, pertanto, parte ricorrente, a fornire la suddetta documentazione; interrompendo i termini di legge.

In data 29/3/2016 il signor ..... ha integrato la documentazione allegata al ricorso presentato in data 11/2/2016.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. .... la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

Il ricorso nei confronti dell'Istituto ..... deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/'90.

In ogni caso la Scrivente rileva che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 16/01/2013, n. 13 “ *In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5*”.

Invita, conseguentemente, l'Istituto ..... a trasmettere la domanda d'accesso all'autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ex art. 25 comma 2 legge 241/'90 invitando l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Dirigente Scolastico Istituto Professionale ..... di Pistoia e Dirigente Scolastico Istituto .....

FATTO

La sig.ra ..... è stata convocata in data 18.09.2015 per l'anno scolastico 2015/2016 dall'Ambito Scolastico Territoriale di Pistoia per conferimento incarico a tempo determinato fino al 31 agosto 2016.

Al momento della stipula del contratto, tuttavia, le veniva riferito che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico ..... aveva comunicato una riduzione nel numero degli iscritti al servizio di semiconvitto, 32 convittori e 45 semiconvittori, con conseguenziale riduzione dell'organico del personale educativo e le veniva conferito un incarico a tempo determinato al 30.6.2016 presso il Convitto .....

La signora ..... in data 20/1/2016 ha formulato istanza di accesso agli atti ex art. 22 legge n. 241/1990 nonché richiesta di tentativo di conciliazione dinanzi all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, per visionare le effettive iscrizioni al convitto e semiconvitto al Convitto annesso all'Istituto Tecnico ..... che hanno determinato l'organico del personale educativo per l'anno scolastico 2015/2016 nonché, per le medesime motivazioni, istanza di accesso agli atti anche nei confronti del Dirigente scolastico dell'Istituto ..... di Pistoia.

A fondamento della richiesta ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi, considerato che si tratta di incarico a tempo determinato su un posto in organico di diritto.

Non avendo ricevuto risposta sull'istanza di accesso da parte di entrambi i Dirigenti Scolastici, parte ricorrente in data 18/2/2016 ha chiesto che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego tacito opposto dalle Amministrazioni assuma le conseguenti determinazioni.

Ha fatto presente che la presa visione sia delle domande di iscrizione al convitto che al semiconvitto, sia per il Convitto ..... che per l'Istituto ..... di Pistoia unitamente alla certificazione dell'effettivo pagamento delle tasse di iscrizione al servizio convittuale e semiconvittuale nonché della prima retta costituisce elemento essenziale per accertare il diritto della scrivente alla stipula di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2016.

In data 8/3/2016 l'Istituto ..... ha dedotto i motivi per cui gli iscritti al convitto si sono ridotti a 32 unità rispetto alle originarie 45.

Per quanto riguarda la convocazione per un tentativo di conciliazione ha dichiarato che è mai stata ricevuta una convocazione per tentativo di conciliazione, né durante il mese di settembre, né nei mesi successivi.

Nella seduta del 15/3/2016 la Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto dalla proposizione dell'istanza di accesso, avvenuta in data 20/1/2016 non sono decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, essendo stata adita la Commissione il 18/2/2016.

In data 24/3/2016 parte ricorrente ha ribadito che le istituzioni scolastiche non hanno ottemperato a quanto richiesto nell'istanza di accesso.

#### DIRITTO

La Commissione, avendo già deciso sul ricorso proposto, conferma la decisione assunta in data 15.3.2016 in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, atteso che è stato proposto anteriormente ai termini prescritti dalla legge e sottolinea che il persistente silenzio delle amministrazioni resistenti non rileva ai fini della decisione.

#### PQM

La Commissione ribadisce l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Fermo

FATTO

Il signor ....., dipendente del Ministero dell'Interno, premesso che in data 4 gennaio 2016 riceveva la scheda della valutazione professionale relativa all'anno 2014, che riportava un giudizio di "non adeguato", basato su elementi specificamente indicati nelle relazioni allegate alla valutazione stessa, in qualità di persona interessata, con propria nota del 29 febbraio 2016 faceva pervenire ai sotto indicati Dirigenti e Responsabili della Prefettura di Fermo istanza di accesso formale ai sensi della legge 241/90, integrata e modificata dalla L. 15/05 e del D.P.R. 184/2006:

- A. ....
- B. ....
- C. ....
- D. ....

per prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti amministrativi:

- A) Circolare del Ministero dell'Interno di Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Decreto del ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (Dirigente interessato lettera B);
- B) Nota dell'avviso espresso al Sig. Prefetto dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie; in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Dirigente interessato lettera A);
- C) Nota dell'Avviso espresso al Sig. Vice Prefetto Vicario dal Capo Ufficio di Staff del Direttore Centrale Determinazioni del Ministero dell'Interno in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Dirigente interessato lettera A);
- D) Nota di Risposta del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie ad un analogo quesito formulata da altra Prefettura, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Dirigente interessato lettera B);
- E) Richiesta presentata alla Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Dirigente interessato lettera A);

- F) Sollecito alla richiesta presentata alla Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Dirigente interessato lettera A);
- G) Nota di risposta della consulenza fornita dall'Ufficio Consulenza della Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Dirigente interessato lettera A);
- H) Articolo di stampa richiamato dal Vice Prefetto Vicario dr. Cento nella relazione al Dirigente area II che riferisce su di una risposta ad un question time presso lo Commissione Finanze della Camera (Dirigente interessato lettera A);
- I) Copia di tutte le note presentata nell'anno 2014 dalla Fondazione Caritas in ..... per la prestazione di accoglienza ai profughi fornita nell'anno 2014;
- J) Copia di tutti gli ordinativi emessi nell'anno 2014 emessi alla Fondazione Caritas in ..... (Dirigente interessato lettera B);
- K) Copia del contratto di appalto registrato all'Associazione Temporanea di Scopo cui ha partecipato la Fondazione Caritas in ..... nell'anno 2014 (Dirigente interessato lettera C);
- L) Copia di tutte le fatture dell'anno 2014 relative all'emergenza migranti e relativi ordinativi di pagamento emessi nell'anno 2014 (Dirigente interessato lettera B);
- M) Certificati di malattia ricevuti dall'Ufficio Personale per il periodo di assenza del richiedente dal 20/11/2014 al 09/01/2015 (Dirigente interessato lettera D);
- N) Copia degli ordinativi di pagamento emessi dal Servizio di Contabilità e Gestione Finanziaria dal mese di novembre 2014 al 20 dicembre 2014 (Dirigente interessato lettera B);
- O) Copia delle quietanze di entrata emesse dal mese di novembre 2014 al 31/03/2015 con i relativi ordini di accredito (Dirigente interessato lettera B);
- P) Nota di trasmissione preparata e trasmessa da Antonio Cicchiello alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ascoli Piceno relativa ai rendiconti annuali 2014 (Dirigente interessato lettera A);
- Q) Copia delle pagine del registro di Repertorio della Prefettura di Fermo (Dirigente interessato lettera C);
- R) Copia dei frontespizi delle convenzioni di affidamento per l'accoglienza dei migranti (Dirigente interessato lettera C);
- S) Fascicolo con tutto l'incartamento della liquidazione della pensione dell'Ass. .... (Dirigente interessato lettera B e D);
- T) Istruzioni relative alla predisposizione con il programma Pens 04 dell'Inps del modello PL1 (Dirigente interessato lettera B);
- U) Nota della richiesta da parte del Ministero dell'Interno della contabilità Finanziaria e Economica del 2014 (Dirigente interessato lettera B);

V) Copia delle richieste di situazione dei vari capitoli gestiti nell'anno 2014 della situazione per la predisposizione dei girofondi (Dirigente interessato lettera B).

Al fine di dimostrare elementi certi e ottenere la revisione in senso positivo, in terza istanza, della stessa valutazione, motivava la formale richiesta di accesso sulla circostanza che la conoscenza della documentazione è necessaria per consentire le opportune controdeduzioni e riportava tra le motivazioni anche l'art. art 55 bis, 5° comma, del D.Lgs. 165/2001, in quanto sebbene specifico per i provvedimenti disciplinari, ben poteva rafforzare il formale diritto d'accesso richiesto in base alla Legge 241/90.

Con nota nr. 5001 del 04/03/2016 il Vice Prefetto Vicario rigettava l'istanza di accesso agli atti, rappresentando che l'art. 55 citato non è applicabile alla fattispecie in quanto il procedimento in questione, per il quale era stata formulata la richiesta di accesso, non è un procedimento disciplinare, ma una procedura di valutazione.

Gli altri Dirigenti e l'Ufficiale Rogante della Prefettura opponevano invece un tacito diniego.

Stante il rigetto da parte del Vice Prefetto Vicario e formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ..... in data 1.4.2016 adiva la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva il 19/4/2016 memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

La Commissione osserva che, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione resistente, non è applicabile alla fattispecie in esame, l'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, in quanto il procedimento in questione, per il quale è stata formulata la richiesta di accesso, non è un procedimento disciplinare presupposto necessario per l'applicazione della normativa invocata dall'istante, ma una procedura di valutazione, finalizzata alla corresponsione del fondo unico di amministrazione per l'anno 2014 e puntualmente disciplinata dalle disposizioni ministeriali in materia.

Nel merito il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Tanto, tuttavia, limitatamente agli atti del procedimento valutativo e a quelli ad esso strettamente collegati.

In tali limiti l'istanza di accesso deve, quindi, intendersi rispettosa del divieto di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente stabilito dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività

amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia Entrate di Vicenza

## FATTO

Il signor ..... richiedeva in data 2 aprile 2015 all'Agenzia delle Entrate copia, anche elettronica, dell'inventario della de cuius ....., deceduta in data 9/10/13 n. 5161 presentato il 21/10/2014.

Il signor ..... in data 4 maggio 2015, formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva il Difensore Civico del Veneto affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia resistente negava l'accesso con provvedimento in data 6 maggio 2015, perché l'istanza presentata era priva della copia del documento di identità in corso di validità, stante anche la presenza di dati sensibili, quale la consistenza patrimoniale della defunta madre.

In data 27/7/2015 il signor ..... sollecitava il Difensore Civico, che rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame.

In data 11/9/2015 perveniva nota dell'Agenzia delle Entrate, in cui si evidenziava che il verbale di inventario di eredità non era atto detenuto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto dopo la tassazione (imposta di registro), viene restituito presso il Tribunale.

La Commissione nella seduta del 17/9/2015 osservava che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 *“Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”* e, pertanto, sotto tale profilo, dichiarava l'illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate intimata alla richiesta di accesso del ricorrente.

Sotto il profilo della detenzione del verbale di inventario, incaricava l'Agenzia a provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al Tribunale di Vicenza affinché si pronunciasse sulla stessa nella parte in cui si riferiva alla trasmissione del verbale di inventario della de cuius ....., deceduta in data 9/10/13 n. .... presentato il 21/10/2014, dandone comunicazione all'interessato.

In data 30/3/2016 perveniva nota del sig. .... che faceva presente che l'Agenzia delle Entrate aveva inoltrato la richiesta al Tribunale di Vicenza, ma che non aveva ricevuto ulteriori comunicazioni.

DIRITTO

La Commissione fa presente di aver esaurito i propri poteri con la precedente decisione del 17/9/2015.

Nel silenzio del Tribunale di Vicenza sull'istanza di accesso, parte ricorrente avrebbe dovuto tutelare i propri interessi, ricorrendo contro il relativo silenzio rigetto nel termine di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Inps di Catania

#### FATTO

Il signor ..... ha formulato all'Amministrazione resistente in data 2.2.2016 un'istanza in cui esponeva che l'Inps gli comunicava che € .....,..... sarebbero stati disponibili sulle successive rate di pensione non appena terminati gli adempimenti necessari al netto di eventuali ritenute per pensione e chiedeva che gli venisse accreditata la suddetta somma.

In data 30 marzo 2016 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del silenzio rigetto, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Inps ha fatto pervenire memoria, in cui ha fatto presente che gli arretrati di pensione spettanti erano sospesi per verifiche di rito su indebiti pensionistici e su Equitalia, a conclusione delle quali sono stati sbloccati e posti già in pagamento.

#### DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'odierno ricorrente si riferisce nella richiesta di riesame ad un'istanza di accesso, ma in realtà la richiesta di accesso allegata al ricorso e definita come tale, non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste di informazioni senza indicazione di documenti cui accedere, trattandosi di un mero sollecito di definizione pratica di pagamento arretrati.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Sindaco e Comando Polizia Municipale Comune di .....

## FATTO

Il ricorrente rispettivamente in data 14 settembre 2015 e 29 settembre 2015 ha presentato due ricorsi al Prefetto di Catania, per il tramite del Comando della polizia municipale del Comune di ..... (CT), aventi ad oggetto i verbali di contestazione di violazione alle norme del codice della strada, numero registro verbali 95/2015 e 97/2015, redatti il 10 e il 12 giugno 2015 dall'Agente di P.M. .... del Comando di Polizia Municipale del Comune di .....

In data 16 febbraio 2016 ha chiesto di poter estrarre copia dei documenti che attestano la presenza di personale del comando di polizia municipale, a presidio dell'apparecchiatura, VELOMATIC 512 D Matricola 8200850, giorni 10 giugno e 12 giugno 2015 alle ore 20:13 (verbale 95/2015), e alle ore 19:36 (verbale 97/2015), apparecchiatura, inserita nel BOX fisso di via ....., all'altezza del civico ....., ordine di servizio e/o registro di brogliaccio e dei documenti, che attestano l'entrata e l'uscita dal servizio, tipo cartellino personale o altro documento che possa attestare tali orari di servizio.

A fondamento della richiesta ha dedotto la tutela e difesa dei propri legittimi interessi.

L'amministrazione resistente, con nota del 4 marzo 2016 ha comunicato che in servizio al momento della rilevazione delle infrazioni era il Comandante ..... e che, anche se inserito in un box fisso, l'apparecchio non è in funzione sempre, ma solamente in presenza di personale.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha adito, nei termini di legge, la Commissione. Nel gravame, il ricorrente dichiara che non può ritenersi soddisfatto della, generica e incompleta, risposta fornita dal Comandante della P.M..

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di esibizione e di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare in via giustiziale la tutela del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia

presente - come accade nella Regione Sicilia -, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, al fine di decidere, invita l'amministrazione resistente a precisare se le chieste informazioni siano contenute in documenti amministrativi già formati, salva, nelle more dell'incombente istruttorio l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Stazione Carabinieri di ..... (CA)

## FATTO

Il ricorrente, Carabiniere Scelto effettivo al Comando Stazione Carabinieri di ....., al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici, in data 10 febbraio 2016, presentava presso il Comando Stazione Carabinieri in cui presta servizio, richiesta di accesso ai seguenti documenti amministrativi:

- a) f.n. 3455591C3-T-7 di prot. datato 26 giugno 2015 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri;
- b) f.n. 3455591C3-T-15 di prot. datato 3 novembre 2015 del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri;
- c) f.n. 10418-33-2013 di prot. datato 23 novembre 2015 del Comando Legione Carabinieri Sardegna SM - Ufficio Personale - Sezione Impiego;
- d) parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento prodromico al f.n. 345559/Al di prot. datato 18 gennaio 2016 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri.

Tali atti sono consequenziali e comunque connessi al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con sospensiva in materia di impiego e successivi motivi aggiunti proposti dal ricorrente.

In data 10 febbraio 2016 detta richiesta di accesso dall'Amministrazione resistente è stata inoltrata per competenza al Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che detiene tutti i documenti richiesti.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 28.4.2016 perveniva nota in cui l'Amministrazione resistente rappresentava che il 20.4.2016 è stata notificato al ricorrente il provvedimento in cui si comunicava l'avvenuto accoglimento dell'istanza di accesso, fornendo all'interessato copia degli atti richiesti alcuni dei quali omissati ex art. 1050, comma 1, lett. e del DPR 90/2010.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** INAIL di .....

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha formulato istanza all'INAIL di ..... perché venisse valutata l'esibita CTP del ....., dalla quale emerge come non siano stati assolutamente valutati i quattro e decisivi presupposti contenuti nella stessa CTP relativi alla propria malattia professionale n. 501883763, richiedendo, in subordine, il rilascio di tutti gli atti dai quali risulterebbe che in effetti sono stati effettuati i dovuti accertamenti; i provvedimenti con i quali i soggetti che hanno sottoscritto gli atti risultano riconducibili a vincitori di concorso pubblico e la precisa indicazione delle norme di legge.

L'INAIL confermava con raccomandata a/r del 18/2/2016 i provvedimenti già inviati relativi alla definizione della malattia professionale e per la quale si è espressa l'autorità giudiziaria con esito negativo.

Con ricorso del 21/3/2016 la signora ..... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto, ha prodotto memoria a questa Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'odierna ricorrente si riferisce nella richiesta di riesame ad un'istanza di accesso, ma in realtà nella richiesta, allegata al ricorso, parte ricorrente formula all'Inail una serie di doglianze relative alla pratica di malattia professionale n. 501883763 e soltanto in via subordinata (in caso di mancato accoglimento delle richieste e senza rinuncia ad ogni diritto) chiede il rilascio generico di tutti gli atti dai quali risulterebbe che sono stati effettuati i dovuti accertamenti e di provvedimenti dai quali i firmatari di atti risultano vincitori di concorso.

Detta richiesta è estremamente generica e non presenta i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo richieste di informazioni, senza precisa indicazione di documenti cui accedere.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni:** Ministro della Difesa; Presidente della Repubblica

#### FATTO

Il signor ....., nella qualità di Presidente dell'associazione di promozione sociale "....." con sede legale in Roma, in data 1 febbraio 2016 ha formulato un'istanza di "segnalazione di irregolarità di varia natura" indirizzata al Presidente della Repubblica ....., al Sottosegretario del Ministero della Difesa e tante altre Autorità.

Ha inviato, corredata degli allegati di dettaglio, lettera contenente le segnalazioni di: falsificazione materiale ovvero contraffazione e alterazione di pubblico documento ovvero l'approvazione di Decreto Ministeriale a firma del Ministro della Difesa pro tempore in data 26 ottobre 2012; mancata vigilanza, da parte delle pertinenti Autorità del Ministero della Difesa, di tutte le associazioni, peraltro beneficiarie di contributi pubblici, iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 941 del Testo Unico di Ordinamento Militare di cui al D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e s.m.i.; presunti reati ascrivibili genericamente all'abuso di ufficio e all'omissione d'atti d'ufficio.

Nella predetta lettera ha fatto altresì richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90 e s.m.i. e dell'articolo 27 delle legge 383/2000.

Non avendo avuto risposta entro 30 giorni dalla richiesta, ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

In data 26/4/2016 è pervenuta nota del Ministero della Difesa – Ufficio di Gabinetto.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che – anche a voler prescindere dalla mancata produzione dell'inoltro dell'istanza a suo tempo formulata – il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente di aver inviato la pec alle autorità competenti in data 1/2/2016 e che le stesse non si sono pronunciate nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il 2/4/2016, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, mentre il reclamo avrebbe dovuto essere inoltrato entro il 1/4/2016.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione RegionaleUSR per la Regione Lombardia

FATTO

La Prof.ssa ....., dirigente scolastico con sede di titolarità presso la Direzione Didattica Statale ..... Circolo "....." di Livorno, avendo partecipato al procedimento di mobilità interregionale - a.s. 2015/2016 - con istanza di mobilità in uscita dalla Regione Toscana ed in entrata nella Regione Sicilia e non avendo ottenuto il relativo provvedimento di mobilità interregionale, attivato dall'USR per la Regione Lombardia e concluso con Decreto 774 del D.G.USR per la Regione Lombardia del 22/07/2015 e per le specifiche posizioni concorrenti e pregiudizievoli, ossia dei Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il relativo provvedimento di mobilità interregionale in uscita dalla Regione Lombardia ed in entrata nella Regione Sicilia e di seguito elencati:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. ....;
6. ....;

ha presentato in data 16/11/2015, istanza formale di accesso ai seguenti atti, provvedimenti e documenti amministrativi:

- 1) domande di conferimento di nuovo incarico e/o mutamento di incarico interregionale in uscita per la Regione Sicilia, con decorrenza dal 10 settembre 2015, ex art 9, comma 4, CCNL - Area V - 2006/2009 - Dirigenza scolastica - del 15/07/2010, presentate, nel richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici;
- 2) richieste di assenso del Direttore RegionaleUSR per la Regione Lombardia per Mobilità Interregionale in uscita verso la Regione Sicilia per le Domande di conferimento di nuovo incarico e/o mutamento di incarico interregionale, con decorrenza dal 10 settembre 2015, ex art 9, comma 4, CCNL - Area V - 2006/2009 - Dirigenza scolastica - del 15/07/2010, presentate, nel richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici;
- 3) dichiarazioni dei titoli di servizio dei Dirigenti sopra indicati e in mobilità interregionale verso la Regione Sicilia presentate, nel richiamato procedimento, dai predetti Dirigenti Scolastici, a corredo ed in allegato alle domande di cui al punto 1;

4) provvedimenti di assenso alla mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia adottati dal Direttore RegionaleUSR per la Regione Lombardia;

nonché istanza formale di informazioni attraverso richiesta formale di espresso pronunciamento in ordine:

- 1) al titolo giuridico dei provvedimenti di assenso adottati dal Direttore RegionaleUSR per la Regione Lombardia per la mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia, ove tale titolo non risulti espressamente dalla motivazione dei Provvedimenti, giustificativo della deroga all'art.16, comma 2 e all'art.19, comma 3 del D.D.G. del 13/07/2011 e alla Nota MIUR Prot. n. AOODGPER.15510 del 21/05/2015, espressamente richiamata dalla Nota dell'USR per la Regione Lombardia - Ufficio II - Prot. MIUR A00 DRLO R.U. 7656 dell' 11/06/2015 - Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti Scolastici;
- 2) alla motivazione dei provvedimenti di assenso adottati dal Direttore RegionaleUSR per la Regione Lombardia per la mobilità interregionale in uscita verso la Regione Sicilia, dichiarando, in particolare, ove gli assensi fossero stati concessi per esigenze personali e/o familiari ex L.104/1992, se tali esigenze personali e/o familiari fossero già in essere all'atto dell'assunzione in servizio dei Dirigenti sopra indicati (ossia il 30/06/2014, giusto Decreto N. 131 del 14 marzo 2014 del Direttore GeneraleUSR per la Regione Lombardia) ovvero siano sopravvenute e, quindi, siano successive alla loro assunzione in servizio, avendo ciò specifico rilievo giuridico a tutela della posizione giuridica concorrente dell' istante;
- 3) al responsabile del procedimento.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto la tutela giurisdizionale della propria posizione giuridica, avendo già promosso un procedimento giurisdizionale, pendente presso il Tribunale di ..... (Me).

Ha comunicato, ancora, parte ricorrente di non avere provveduto ad acquisire il consenso dei controinteressati atteso che la procedura di mobilità interregionale è procedura valutativa, comparativa e selettiva e quindi di “selezione pubblica interna”.

Con provvedimento del 16.12.2015 l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso in quanto i dirigenti nei cui confronti è stata richiesta l'ostensione hanno ottenuto la mobilità interregionale in uscita dalla Regione Lombardia ed in entrata nella Regione Sicilia, mentre l'accedente ha fatto istanza di mobilità interregionale in uscita dalla Regione Toscana, non sussistendo un interesse diretto, concreto ed attuale alla visione/estrazione copia dei documenti richiesti.

La ricorrente, a mezzo dell'Avv. ...., tempestivamente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta dell'11.2.2016 la Commissione riteneva necessario, per poter decidere, preventivamente conoscere dall'amministrazione resistente se la procedura di trasferimento dei dirigenti scolastici di cui trattasi sia a livello regionale o nazionale, interrompendo nelle more dell'adempimento istruttorio i termini di legge.

Il 25/2/2016 perveniva nota dell'avv. ....

Nella seduta del 15/3/2016 la Commissione, fatto presente che l'Avvocato .... evidenziava nella nota del 25/2/2016 che la mobilità di cui trattasi ha valenza unica a livello nazionale e, nel caso di specie infraregionale, ma rilevato che tale adempimento istruttorio in data 11.2.2016 era stato posto dalla Commissione a carico dell'amministrazione resistente, invitava nuovamente l'Amministrazione resistente all'adempimento istruttorio.

In data 13/4/2016 l'Amministrazione evidenziava che la procedura di trasferimento dei dirigenti scolastici ha carattere regionale.

Infatti, la circolare del MIUR n. 15510 del 21.5.2015, non indicando espressamente i criteri per l'espletamento della mobilità in oggetto cui attenersi, ha di fatto demandato ai singoli Uffici Scolastici Regionali l'autonoma individuazione degli stessi; il procedimento relativo alla gestione delle richieste di mobilità interregionale in entrata ed in uscita dei dirigenti scolastici è stato affidato dal MIUR a ciascun Ufficio Scolastico Regionale, instaurando di conseguenza una serie di procedimenti amministrativi collegati, ma autonomi e indipendenti tra loro.

Nello specifico, a tutti gli UU.SS.RR., compresi quello della Lombardia e della Toscana, è stata assegnata, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni quali "regione di provenienza", la titolarità della gestione del procedimento de qua (compresa, come sopra specificato, l'autonoma individuazione dei criteri da adottare per dar corso alle procedure di mobilità) e dell'emanazione dei provvedimenti aventi effetti diretti nella sfera giuridica solo dei soggetti rientranti all'interno delle rispettive competenze territoriali, così come agli UU. SS. RR. di destinazione, è stata attribuita la titolarità dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza, dopo aver espresso eventuale consenso alla mobilità.

Pertanto, i provvedimenti emanati da ciascun U.S.R. all'interno del procedimento di mobilità relativo alla propria competenza territoriale, mancando il nesso eziologico, non possono essere, nemmeno potenzialmente, lesivi di diritti e/o di interessi legittimi di richiedenti che siano titolari di istituti scolastici in regioni diverse dalla Lombardia.

## DIRITTO

Stante quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente in ordine alla natura regionale della procedura, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Al riguardo questa Commissione rileva che i dirigenti nei cui confronti è stata richiesta l'ostensione hanno ottenuto la mobilità interregionale in uscita dalla Regione Lombardia ed in entrata nella Regione Sicilia, mentre l'accedente ha fatto istanza di mobilità interregionale in uscita dalla Regione Toscana ed in entrata nella Regione Sicilia; pertanto non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale da parte dell'accedente alla visione/estrazione copia dei documenti richiesti, inerenti alla mobilità da regione diversa rispetto alla propria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale Arma dei Carabinieri

#### FATTO

Il ricorrente in epigrafe, con nota del 25.01.2016 chiedeva al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Relazioni con il Pubblico copia integrale del fascicolo personale, completo ed aggiornato di qualsivoglia documento amministrativo trasmesso per via telematica;

- successivamente con p.e.c. del 27.01.2016 l'Ufficio Relazioni con il Pubblico trasmetteva per competenza l'istanza all'Ufficio Marescialli e Brigadieri del Comando Generale;
- con p.e.c. del 4.02.2016 prot. N.155297/C3-T-1 l'Ufficio Marescialli e Brigadieri, invitava il ricorrente a regolarizzare l'istanza, per genericità della sua formulazione, per mancata precisazione dell'interesse, nonché per mancata indicazione della modalità del rilascio;
- il 4.02.2016 parte ricorrente integrava l'istanza;
- con nota prot. n. 155297/C3-T-3 dell'11.02.2016 l'Ufficio Personale Marescialli individuava la competenza dell'Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell'Arma e trasmetteva l'istanza ai sensi dell' art.6, c.2, dpr 184/2006.
- l'Ufficio Personale Ufficiali non dava risposta nei trenta giorni dalla richiesta, nonostante il sollecito della parte ricorrente del 21.03.2016.

Parte ricorrente chiedeva nei termini alla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi che riesami il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n.241190 assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

#### DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Regione Militare Nord

#### FATTO

Il signor ..... il 21.1.2016 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso relativa al rilascio di fotocopia dello stato di servizio mod.127/A.

Veniva rilasciata copia non aggiornata dello stesso e pertanto il ricorrente reiterava la richiesta il 29.2.2016, allegando il provvedimento di promozione DM 17/3/2004.

Formatosi il rigetto sulla sua istanza di accesso, parte ricorrente in data 8.4.2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 22 aprile 2016 il ricorrente inviava alla Commissione memoria integrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

In data 22.4.2016 e 26.4.2016 perveniva nota con cui l'Amministrazione resistente comunicava che il 18.4.2016 il ricorrente aveva ricevuto copia aggiornata del documento chiesto.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale e Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

FATTO

La Signora ..... ha presentato in data 21 dicembre 2015 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale - Roma e Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Bologna domanda di accesso con richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione riguardante lo svolgimento in Emilia Romagna della "procedura avviata con avviso del Direttore dell'Agenzia n. 106112 del 7 agosto 2015" relativamente alla posizione di "Capo Area Ufficio Controlli" e segnatamente:

- graduatoria riguardante le votazioni riportate dai concorrenti nei test di accesso alla seconda fase;
- elenco dei concorrenti segnalati dalla commissione in quanto ritenuti "idonei" per le posizioni messe a concorso in Emilia Romagna;
- schede/curricula in possesso della commissione riguardanti l'accedente e tutti i candidati ritenuti "idonei" e segnalati dalla commissione;
- valutazione finale conseguita dall'accedente e dagli altri concorrenti ritenuti "idonei" e schede di valutazione e verbali redatti dalla commissione nella citata procedura selettiva relativi ai medesimi;
- valutazioni comparative formulate dal direttore regionale riguardanti i medesimi candidati e l'accedente (come disposto da Atto del Direttore dell'Agenzia n. 116563 del 14 settembre 2015);
- precisazione dei criteri di valutazione "finali" adottati rispetto al voto conseguito nei test, ai curricula e al colloquio finale e precisazione se i criteri siano nazionali (ossia gli stessi in tutte le regioni);
- motivazione di ciascun provvedimento di nomina.

A fondamento dell'istanza ha dedotto di essere stata esclusa con il punteggio di 96/100 dall'elenco dei soggetti conferitari dell'incarico senza conoscere in alcun modo il criterio di valutazione adottato e che la conoscenza di tale documentazione è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

L'Amministrazione resistente ha autorizzato parzialmente l'accesso con provvedimento prot. 9222 del 10 febbraio 2016.

L'accedente dolendosi della mancata ostensione della copia della motivazione dei provvedimenti di nomina in quanto "in via di formalizzazione" e dei criteri di determinazione dei punteggi assegnati dalla Commissione; del fatto che i curricula esibiti sono stati stampati il 5 febbraio 2016; della

circostanza che è stata ostesa documentazione relativa ai soli tre "vincitori" nominati presso la sede scelta della ricorrente, ha chiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale con nota del 29/2/2016 ha fatto presente che in occasione dell'accesso agli atti avvenuto il 12 febbraio 2016, la richiedente ha ribadito la richiesta di tutta la documentazione relativa ai candidati segnalati dalla Commissione come "idonei" a ricoprire le posizioni di incarico POS messe ad interpellato in Emilia Romagna.

In particolare evidenziava il carattere non vincolante per l'amministrazione dell'indicazione della sede da parte del candidato che rendeva di fatto tutti i candidati concorrenti per tutti i posti disponibili in regione; inoltre ribadiva la richiesta di chiarimenti sui "criteri di valutazione adottati" dalla Commissione.

Ha invitato, pertanto, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna a mettere a disposizione dell'accedente ulteriore documentazione e precisamente:

- 1) punteggi riportati nella verifica preliminare dai candidati destinatari di POS;
- 2) curriculum dei candidati di cui al precedente n. 1), precisando che i curriculum vengono prelevati dal sistema informatico HR e che anche se stampati con la data odierna sono gli stessi a disposizione della Commissione alla data del colloquio, tranne dati inseriti successivamente che possono riguardare solo gli incarichi POS appena ricevuti;
- 4) verbali con allegati i report finali (schede di valutazione) dei candidati di cui al precedente n. 1);
- 5) nota n. 61600 del 10-12- 2015 della Direzione Regionale senza omissis sulle parti relative alla valutazione dei candidati prescelti e con tutte le schede motivazionali allegate;
- 6) provvedimenti di nomina, nel frattempo formalizzati, dei 18 candidati destinatari di POS.

Sul ricorso presentato dalla Sig. ....., la Commissione nella seduta del 15 marzo 2016 ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente, all'esito dell'ulteriore accesso, indicasse con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le fossero stati ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta.

In data 30/3/2016 parte ricorrente ha fatto pervenire memoria.

## DIRITTO

A seguito dell'ulteriore accesso a documentazione, parte ricorrente lamenta la mancata ostensione dei criteri di determinazione dei punteggi assegnati dalla Commissione e della valutazione conseguita nel test tecnico-pratico e finale conseguita dagli altri concorrenti (e non solo dai 18 vincitori conferitari

di incarico) che la precedono in graduatoria finale o comunque ritenuti “idonei” e schede di valutazione e verbali redatti dalla commissione nella citata procedura selettiva.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale della parte ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta, in ragione della partecipazione alla relativa procedura.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto “.....” di Avellino

FATTO

Parte ricorrente presentava all'Amministrazione resistente il 29/2/2016 un'istanza di accesso per avere:

- a) copia conforme della distinta giornaliera e/o elenco di spedizione a mezzo Poste Italiane spa, fax-pec e/o a mano, all'indirizzo indicato nella nota prot. n. 10723/fp del 4.12.2015 del dirigente scolastico p.t. dell'..... (all. n. 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv.to ..... (all. n. 3);
- b) copia conforme degli avvisi di ricevimento, qualora fosse stata effettuata la spedizione a mezzo raccomandata a.r.- Poste Italiane spa e/o copia conforme con nota di notifica e/o ricevuta, eventuale spedizione a mezzo pec-fax etc. della nota prot. n. 10723/fp del 4. 12. 2015 del dirigente scolastico p.t. dell'..... (all. n. 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv.to ..... (all. n. 3);
- c) copia reportistica giornaliera per conto di credito presso Poste Italiane spa all'indirizzo indicato nella nota prot. n° 107234 del 4.12.2015 del dirigente scolastico p.t. dell'..... (all. n. 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv.to ..... (all. n. 3);
- d) nonché quanto altro rilevabile e/o allegato in merito alla nota prot. N. I0723/fp del 4.12.2015 del dirigente scolastico p.t. dell'..... (all. n. 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv. to ..... (all. n. 3);
- e) copia di eventuali-risposte ricevute, alla nota prot. N. 10723/fp del 4.12.2015 del dirigente scolastico p.t. dell'..... (all. n. 2) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Affari Generali e Attività di Indirizzo Politico

Amministrativo Segreteria per l'Accesso ai documenti amministrativi, facente seguito ad accoglimento di ricorso proposto e disposto a mezzo dell'Avv.to ..... (all. n. 3).

A fondamento dell'istanza deduceva il proprio interesse attuale e concreto nonché giuridicamente rilevante, dovendo procedere alla tutela di un interesse giuridico rilevante alla luce di quanto addotto nella relazione ispettiva prot. ris. A00.DRCA. 822/1 del 18.1.2016.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ..... adiva nei termini la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 14/4/2016 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

### DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, in considerazione del fatto che, come dedotto dall'Istituto, i documenti richiesti non sono materialmente esistenti agli atti dell'Amministrazione, in quanto la nota prot. N. 10723/f.p. è stata inoltrata a mezzo posta certificata e che quanto agli allegati non sussistono, trattandosi di mera richiesta di notifica a mezzo ufficiale giudiziario inoltrata alla medesima parte ricorrente, già in possesso della medesima perché a lei diretta.

### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** ..... S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. ....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo; Inps di Arezzo e Inail di Arezzo

## FATTO

Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv. ...., ha presentato il 25 gennaio 2016 alle Amministrazioni resistenti richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale unico di accertamento e notificazione del 27 ottobre 2015 redatto nei confronti della ditta .....
- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale unico di accertamento e notificazione del 27 ottobre 2015 redatto nei confronti della ditta ....., ancorché non conosciuti e/o non comunicati.

A fondamento dell'istanza ha posto l'art. 10 della legge 241/90, essendogli stato notificato il verbale a titolo di responsabile solidale per mancato pagamento di contributi previdenziali, contributi assicurativi da determinare.

In data 11/2/2016 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha trasmesso l'istanza di accesso per competenza alla DTL di Arezzo, che il 10/3/2016 ha comunicato che la documentazione relativa agli obblighi previdenziali è in possesso dell'I.N.P.S..

Il 5.4.2016 parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e, previo ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero del Lavoro, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 15/4/2016 l'INPS ha precisato che la questione, del tutto identica ad altre controversie insorte tra la parte ricorrente e le Amministrazioni convenute, che hanno tratto origine da accertamenti ispettivi effettuati nei confronti di ditte (..... Soc. Coop. a r.l.; ..... S.r.l.; .....) che operano in appalto per conto ed in simbiosi con la ..... SPA, avendo tutte le proprie sedi operative presso la sede di quest'ultima, si è conclusa con il rigetto dell'istanza.

Con memoria del 19/4/2016 l'Inail ha evidenziato che la documentazione è in possesso della DTL di Arezzo.

La DTL di Arezzo ha presentato memoria il 19/4/2016.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Come rilevato dalla D'TL la richiesta va contemperata con quanto previsto dalle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. del 757/1994.

Come da ultimo sostenuto da Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31/07/2013, n. 4035 (sentenza ben nota alla parte ricorrente, in quanto parte in causa) *“le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione - nei termini di cui all' art. 22 della citata L. n. 241 del 1990 - con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi - specificamente - quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”* ( art. 22 della L. n. 241 del 1990 comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi - al punto d) - quelli relativi a *“documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”*. In via attuativa, il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie - all'art. 2, lettere b) e c) - *“i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”*.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Inoltre, la Scrivente fa rilevare che secondo il Consiglio di Stato (Cds., 16/10/2010, n. 9103) quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568) ha osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra “diritto” all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla “conoscenza” necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili.

In concreto, laddove venga in rilievo una richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili per motivi di difesa legale, l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" alla difesa medesima, come stabilito dall'art. 24, comma 7, secondo periodo, della L. n. 241 del 1990 .

"E' vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; la medesima norma tuttavia specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari" (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

**Ricorrente:** ..... S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. ....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Inps di Ivrea e di Torino

## FATTO

Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv. ....., ha presentato il 1 febbraio 2016 alle Amministrazioni resistenti richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale del 14 dicembre 2015 redatto nei confronti della ditta .....
- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale unico di accertamento e notificazione del 14.12.2015 redatto nei confronti della ditta ....., ancorché non conosciuti e/o non comunicati.

A fondamento dell'istanza ha posto l'art. 10 della legge 241/90, essendogli stato notificato il verbale a titolo di responsabile solidale.

L'Inps di Ivrea ha trasmesso per competenza l'istanza il 19/2/2016 all'Inps di Torino.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente ricorreva nei termini alla Commissione affinché, affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione e, previo ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero del Lavoro, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Parte ricorrente ha formulato l'istanza di accesso genericamente con riferimento a "tutti i documenti amministrativi del procedimento amministrativo concluso con il verbale".

Segnatamente la richiesta qualora faccia riferimento alle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in corso di accesso ispettivo, va peraltro temperata con quanto previsto dalle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. del 757/1994.

Come da ultimo sostenuto da Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31/07/2013, n. 4035 (sentenza ben nota alla parte ricorrente, in quanto parte in causa) "le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione - nei termini di cui all' art. 22 della citata L. n. 241 del 1990 - con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi - specificamente - quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro

diritto alla riservatezza" ( art. 22 della L. n. 241 del 1990 comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi - al punto d) - quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono". In via attuativa, il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie - all'art. 2, lettere b) e c) - "i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro", nonché "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Inoltre, la Scrivente fa rilevare che secondo il Consiglio di Stato (Cds., 16/10/2010, n. 9103) quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568) ha osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra "diritto" all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla "conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili.

In concreto, laddove venga in rilievo una richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili per motivi di difesa legale, l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" alla difesa medesima, come stabilito dall'art. 24, comma 7, secondo periodo, della L. n. 241 del 1990 .

"E' vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; la medesima norma tuttavia specifica con molta chiarezza come non

bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari" (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

**Ricorrente:** ..... S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Territoriale del Lavoro di Novara – .....

## FATTO

Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv. ....., ha presentato l'1.2.2016 alla DTL richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale del 15.12.2015 redatto nei confronti della ditta .....
- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale di accesso del 15.12.2015 redatto nei confronti della ditta ....., ancorché non conosciuti e/o non comunicati.

A fondamento dell'istanza ha posto l'art. 10 della legge 241/90.

In data 24.2.2016 l'Amministrazione resistente ha comunicato che la richiesta di accesso è oltremodo generica, poiché non è esplicitato né il documento di cui si chiede l'accesso, né la situazione giuridicamente rilevante collegata al documento medesimo.

Ha precisato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Peraltro, il D.M. 757/94 impone obblighi di riservatezza protratti per un periodo di tempo piuttosto lungo (di norma cinque anni, salve le diverse ipotesi previste per legge) e tanto per garantire il lavoratore o il terzo da ogni indebita pressione o pregiudizio, tutela che non può non essere tenuta in debito conto dall'Amministrazione.

A fondamento del diniego ha ricordato che la più recente giurisprudenza riconosce soddisfatto il diritto di difesa del destinatario del provvedimento affittivo ove, come nel caso di specie, risulti comunque assolto l'obbligo di motivazione, quale elemento necessario di ogni provvedimento amministrativo. Tanto più nell'attuale quadro normativo, susseguente all'approvazione del Cd. "Collegato Lavoro", che impone ulteriori specifici obblighi di motivazione inerenti al verbale di accertamento ispettivo, obblighi che si sostanziano anche nella puntuale ed analitica rappresentazione dei mezzi di prova, come nella fattispecie avvenuto.

La parte ricorrente il 2 marzo 2016 ha replicato alle dette osservazioni della DTL, che il 9 marzo 2016 ha comunicato il non accoglimento dell'istanza di accesso.

Parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, adiva nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e, previo

ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero del Lavoro, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 20/4/2016 la DTL ha ribadito i motivi del diniego.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. del 757/1994. Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

Come da ultimo sostenuto da Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31/07/2013, n. 4035 (sentenza ben nota alla parte ricorrente, in quanto parte in causa) *“le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione - nei termini di cui all' art. 22 della citata L. n. 241 del 1990 - con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi - specificamente - quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" ( art. 22 della L. n. 241 del 1990 comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi - al punto d) - quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono". In via attuativa, il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie - all'art. 2, lettere b) e c) - "i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro", nonché "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".*

Inoltre, fa rilevare che secondo il Consiglio di Stato (Cds., 16/10/2010, n. 9103) quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568) ha osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra “diritto” all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l'accesso dimostrare la specifica connessione con

gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla "conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili.

In concreto, laddove venga in rilievo una richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili per motivi di difesa legale, l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" alla difesa medesima, come stabilito dall'art. 24, comma 7, secondo periodo, della L. n. 241 del 1990 .

"E' vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; la medesima norma tuttavia specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari" (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il signor ..... rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di Viterbo, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva il Difensore civico regionale che trasmetteva gli atti alla Commissione, competente in ragione dell'Amministrazione interessata, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che il procedimento si è concluso positivamente e che il decreto di concessione è in corso di formalizzazione.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato il legale dell'interessato, tramite posta certificata, dell'esito del procedimento, nonché della possibilità di esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della documentazione ostensibile presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il signor ..... rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura di ....., finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva il Difensore civico regionale che trasmetteva gli atti alla Commissione, competente in ragione dell'Amministrazione interessata, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che il procedimento si è concluso positivamente e che il decreto di concessione è in corso di formalizzazione.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato il legale dell'interessato, tramite posta certificata, dell'esito del procedimento, nonché della possibilità di esercitare l'accesso agli atti del procedimento, prendendo visione della documentazione ostensibile presso la locale Prefettura, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

#### FATTO

La signora ..... rivolgeva all'Ufficio dell'INPS di ..... un'istanza di accesso diretta a conoscere il provvedimento di cessazione dell'erogazione della pensione di reversibilità nei suoi confronti e le relative motivazioni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire una comunicazione alla Commissione in cui rileva che di non aver a disposizione un fascicolo cartaceo, in ragione del tempo trascorso e che, dai propri archivi si evince che la cessazione dell'erogazione è stata determinata dal fatto che l'istante ha contratto nuovo matrimonio in data 8.7.1978, come risulta dalle risultanze dei registri dello stato civile.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha fornito le informazioni richieste dal ricorrente in ordine alle motivazioni della cessazione dell'erogazione della pensione di reversibilità, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In ordine al provvedimento formale richiesto, di cui il ricorrente indica anche il numero di protocollo, in mancanza del fascicolo cartaceo l'Amministrazione è, comunque, invitata a mettere a disposizione della ricorrente il corrispondente fascicolo elettronico o, comunque, ove esistente, la registrazione su altro supporto del provvedimento a suo tempo emanato.

#### PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il signor ....., transitato nei ruoli del personale civile del Ministero dell'Interno rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere l'avvio, il nominativo del responsabile, la durata e lo stato del procedimento relativo all'istanza dallo stesso presentata nel corso dell'anno 2014 e successivamente integrata nel 2015, finalizzata a rientrare nei ruoli della Pubblica Sicurezza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto in relazione all'atto con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, ove esistente, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento, la sua durata ed il nominativo del responsabile, in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

#### PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** INPS – Direzione Regionale della .....

#### FATTO

Il Consigliere regionale ..... ha presentato, in data 16 febbraio 2016, all'INPS una richiesta formale di accesso al DURC riguardante l'UNCCEM della ....., soggetto interessato anche da un'istanza di accesso oggetto di decisione del competente Difensore civico regionale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la propria istanza di accesso il consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva e documenta di aver riscontrato, in data 26 febbraio 2016, l'istanza di accesso, rigettandola per carenza di interesse.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 26 febbraio 2016 con la conseguenza che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 6/4/2016, è stato presentato allorché era decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento, che l'INPS ha documentato di aver regolarmente recapitato all'interessato.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

La Sig.ra ..... rivolgeva alla Prefettura di Reggio Emilia un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

#### PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** ..... (Cooperativa .....)

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

## FATTO

La Sig.ra ....., in rappresentanza della Cooperativa ..... rivolgeva al Comune di ..... un'istanza di accesso diretta a conoscere una serie di documenti relativi all'utilizzo di un locale all'interno di un Istituto scolastico, i provvedimenti di sospensione e relativi ai lavori all'interno del plesso stesso, nonché una serie di atti riguardanti la convenzione stipulata con la cooperativa l'..... con il Comune stesso.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha fatto pervenire una comunicazione alla Commissione in cui rileva di aver trasmesso l'istanza di accesso alla Cooperativa l'....., controinteressata rispetto a taluni atti richiesti e deducendo di voler riesaminare l'istanza di accesso della ricorrente.

## DIRITTO

La Commissione, prende atto di quanto dedotto dall'Amministrazione che ha dichiarato di voler riesaminare l'istanza della Cooperativa ricorrente, anche all'esito del riscontro eventualmente fornito dalla controinteressata, deducendo, altresì, che avrebbe trasmesso le determinazioni assunte anche alla Segreteria della Commissione.

La Commissione rileva, tuttavia, che tale comunicazione interlocutoria è pervenuta quando era già decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la decisione dell'istanza, senza che, nel frattempo sia stato adottato un provvedimento motivato di differimento.

Ai fini della decisione del ricorso da parte della Commissione, competente in mancanza di Difensore civico ai vari livelli locali, si ritiene, comunque, necessario che la ricorrente ..... documenti i propri poteri rappresentativi della Cooperativa istante, che non risultano dimostrati in sede di ricorso.

Nel frattempo, per ragioni di economia procedimentale, il Comune è invitato a comunicare le determinazioni assunte sull'istanza di accesso, che dovranno pervenire sia alla ricorrente sia alla Commissione, nonché l'eventuale opposizione della controinteressata, impregiudicata, sul punto, ogni valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la Sig.ra ..... a documentare i poteri di rappresentanza della Cooperativa ..... e l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Il signor ..... rivolgeva alla Prefettura di ..... un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato del procedimento relativo alla propria istanza, presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva di aver già, a suo tempo, riscontrato le istanze del ricorrente, comunicando le informazioni richieste; fa presente che il procedimento si è concluso positivamente e che il decreto di concessione è in corso di formalizzazione.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante dell'esito positivo del procedimento, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Difesa

#### FATTO

Il ..... ha formulato al Ministero delle Difesa un'istanza di accesso agli atti della procedura di valutazione per l'avanzamento di carriera cui aveva partecipato collocandosi tra gli idonei non vincitori.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza negando l'accesso ad alcuni documenti, rilevando l'inesistenza di altri (criteri di valutazione posti dalla Commissione) ed oscurando alcuni dati e le valutazioni di altri concorrenti.

Avverso il provvedimento di rigetto parziale della sua istanza il Sig. .... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante la procedura di valutazione dei sottufficiali cui ha preso parte il ricorrente, ove esistenti, in forma integrale, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il Sig. .... rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Novara, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

#### PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo ..... di ..... e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

## FATTO

La Sig.ra ....., in qualità di genitore di ..... ha presentato nel corso dell'anno 2015 all'Istituto scolastico frequentato dalla minore, richiesta formale di estrazione di copia di una serie di documenti – relativi anche alla posizione di un altro alunno, compagno della figlia – deducendo di avere interesse a conoscere le ragioni della non ammissione della propria figlia alla classe successiva, all'esito delle prove di riparazione, a fronte dell'ammissione dell'altro alunno, che aveva ottenuto voti pari o inferiori.

L'Amministrazione aveva parzialmente accolto l'istanza, negando l'accesso agli atti relativi all'altro alunno per ragioni di tutela della *privacy*. Al diniego seguiva uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente, il Ministero e l'Istituto interessato.

Solo in data 7 aprile 2016 la Sig.ra ..... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ripercorre la vicenda e le iniziative intraprese.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 27 ottobre 2015 e, comunque, anche a voler considerare l'ulteriore istanza/esposto del 15 dicembre 2015, il ricorso alla Commissione risulta proposto con PEC del 7/4/2016, allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame.

## PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DTL di Roma

## FATTO

La Confederazione sindacale ....., tramite il proprio Segretario, ha chiesto di potere accedere ai documenti detenuti dalla DTL di ..... relative alle indagini ispettive condotte nei confronti della ..... S.r.l., indicando a sostegno dell'istanza l'interesse a verificare le misure adottate e l'esito delle stesse, a seguito della presentazione di un esposto-denuncia nei confronti della società; ciò al fine tutelare della posizione contrattuale dei propri lavoratori e la corretta applicazione del CCNL e della disciplina di settore.

La ricorrente rileva che a seguito del suo esposto era seguita una denuncia-querela della stessa società diretta anche contro l'Organizzazione sindacale.

L'Amministrazione ha negato l'accesso ed, avverso il provvedimento l'Organizzazione ha adito la Commissione.

L'Amministrazione resistente, con memoria ha insistito nella propria posizione deducendo, inoltre, che le attività ispettive sono state poste in essere in ambiti territoriali diversi e di competenza di altre DTL, assicurando, comunque, un'attività di supporto *"per un'eventuale programmazione ispettiva"*.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in relazione agli atti detenuti dalla DTL di ....., ove esistenti, in quanto sussiste un interesse difensivo dell'Organizzazione sindacale non solo in quanto autrice dell'esposto nei confronti della società, ma anche in quanto destinataria di querela da parte di quest'ultima.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La Commissione osserva, inoltre, che le norme regolamentari invocate dall'Amministrazione a sostegno del rigetto dell'istanza non appaiono pertinenti in quanto dettate a tutela dell'interesse alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, interesse che può comunque essere tutelato attraverso un diniego parziale alle dichiarazioni in parola.

In relazione all'esistenza di possibili attività ispettive in altri ambiti territoriali la DTL di ..... è invitata a trasmettere l'istanza di accesso agli Uffici competenti, dandone comunicazione all'istante, ai

sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 184/2006, affinché gli stessi possano dare diretto riscontro alla richiesta dell'Organizzazione sindacale.

I termini di legge sono, nel frattempo, interrotti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in relazione agli atti detenuti dalla DTL di ..... invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Per il resto la Commissione invita la stessa DTL a trasmettere l'istanza di accesso agli Uffici competenti delle altre DTL, dandone comunicazione all'interessata, salva l'interruzione dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di .....

#### FATTO

L'Arch. .... ha presentato - in data 10/03/2016 - all'Ufficio Relazioni con il pubblico dell'Università di ..... richiesta formale di estrazione copia dei *curricula* presentati da alcuni candidati con lui concorrenti alla selezione indetta dall'Ateneo per il reclutamento di n. 26 ricercatori a tempo determinato.

L'Amministrazione ha differito l'accesso al momento dell'approvazione degli atti da parte del Rettore, previsto nel termine di sei mesi decorrente dalla nomina della Commissione, avvenuta in data 4 aprile 2016.

Il Sig. ...., non condividendo il differimento opposto dall'Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Università ha fatto pervenire una nota in cui rileva l'inammissibilità dell'istanza di accesso del ricorrente e, comunque, la legittimità del differimento anche alla luce del disposto di cui all'art. 3 del D.M. 60/1996.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale a cui il ricorrente è risultata ammesso.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di aver instaurato una controversia, pendente innanzi al Consiglio di Stato in relazione alla precedente selezione in cui possono assumere rilevanza i *curricula* prodotti dagli altri candidati a sostegno delle sue ragioni.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INVALSI

#### FATTO

Il Sig. ...., Dirigente Scolastico in quiescenza dal 01/09/2014, ha presentato in data 4 marzo 2016 all'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione), un'istanza di accesso al numero di protocollo assegnato alla propria proposta di candidatura, presentata in data 12/02/2016(per l'accesso alla Scuola .... di ....., nonché alla copia conforme all'originale del verbale con cui è stata disposta l'ammissione dei candidati alla citata Scuola ....., per la categoria relatori/coordinatori.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DTL di .....

## FATTO

L'Organizzazione sindacale ricorrente, tramite i propri dirigenti, ha chiesto di poter accedere ad una serie di documenti detenuti dalla DTL di ....., indicando a sostegno dell'istanza l'interesse a verificare le misure adottate per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione ha, dapprima accolto l'istanza nella sola forma della "visione" degli atti e non dell'estrazione copia e, successivamente, ha consentito l'estrazione della copia del solo ....., dopo aver richiesto un parere al Ministero, mentre ha negato l'ostensione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) che sarebbe ostensibile, ai sensi del D.lgs. 81/2008, solo al rappresentante dei lavoratori, come pure il verbale della riunione periodica annuale del 2015.

Avverso il diniego di accesso parziale ai chiesti documenti, l'Organizzazione ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria ha insisto nella propria posizione deducendo di aver messo a disposizione dell'istante la sola copia del ..... (Documento unico valutazione rischi interferenti).

## DIRITTO

La Commissione rileva che l'Organizzazione sindacale istante ha manifestato l'interesse a conoscere e verificare le misure adottate per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

A tale riguardo la Commissione osserva che, anche in ragione della qualità rivestita dell'istante sia ravvisabile l'interesse all'accesso.

Nel merito non rilevano e non sono condivisibili i richiami dell'Amministrazione alla specialità della legislazione giuslavoristica, ritenuta speciale rispetto a quella che disciplina l'accesso agli atti, tenuto conto, che, come osservato anche dalla giurisprudenza amministrativa *"In realtà la normativa invocata dall'amministrazione intimata riguarda ogni rapporto di lavoro subordinato, laddove nella vertenza in esame trattasi di rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nell'accezione estensiva prevista dall'art. 23 L. n. 241 del 1990) che in quanto tale rimane specificamente tenuta all'accesso, anche per atti di diritto di privato se di riverbero con il pubblico interesse"* (TAR Abruzzo, sent. 12/7/12 n. 467; si veda anche T.A.R. Puglia, sez. III, 15/01/2015, n. 56, in relazione alla richiesta di accesso al DVR; cfr., altresì la decisione della Commissione resa nella seduta del 21 gennaio 2016).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di .....

## FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto il provvedimento disciplinare del richiamo scritto, il 21 febbraio 2016, ha chiesto di potere accedere ai documenti del fascicolo personale di ..... relativi ad un procedimento disciplinare nel quale il controinteressato è incorso. Ciò al fine di potere provare la sussistenza di una eventuale illegittima disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti dell'Istituto resistente.

L'amministrazione, con provvedimento del 16 marzo ha negato il chiesto accesso ricordando la giurisprudenza a tenore della quale è necessario che l'accedente specifichi in modo puntuale le esigenze di difesa alla base dell'istanza.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli affetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica al controinteressato pur conosciuto dal ricorrente trattandosi di un proprio collega.

Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina

#### FATTO

Il ricorrente, colonnello in congedo dell'Esercito italiano, ha sollecitato con pec del 18 gennaio 2016 la liquidazione del rimborso IRPEF a tassazione ordinaria annualità per l'anno d'imposta 2012, chiedendo al contempo il nominativo del responsabile, lo stato ed i tempi di conclusione del procedimento.

Avverso il presunto silenzio rigetto, l'8 aprile il ricorrente ha adito la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente datata 18 aprile.

Il ricorrente, con memoria del 21 aprile, ha dichiarato il venir meno dell'interesse al ricorso per avere ricevuto i chiesti documenti.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente dichiara che l'amministrazione ha osteso i chiesti documenti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria - Commissione Tributaria provinciale di Agrigento

#### FATTO

Il ricorrente, funzionario presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Agrigento, è imputato nel procedimento penale RGN. 1059/15 ed ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Al fine, dunque, di potere difendere i propri diritti ed interessi nel procedimento penale in corso, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. fascicolo sentenza n. 1016/04/2013;
2. fascicolo sentenza n. 1017/04/2013
3. fascicolo sentenza n. 2119/01/2014.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 15 marzo ha negato il chiesto accesso affermando che l'istituto in parola è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano.

Avverso il provvedimento di diniego del 15 marzo, il ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per gli affetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Specifica il ricorrente che i fascicoli richiesti riguardano procedimenti definitivi.

L'amministrazione nella propria memoria ha ribadito le ragioni a sostegno del diniego.

#### DIRITTO

I chiesti documenti attengono a procedimenti giurisdizionali e non rivestono carattere amministrativo; pertanto, l'accesso a tali documenti non rientra nell'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

#### PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Comune di .....

#### FATTO

Il ricorrente, lavoratore di pubblica utilità presso il comune resistente ha chiesto, con istanza del 29 febbraio 2016 non allegata al presente gravame, di potere accedere alle determinate ed ai relativi prospetti di pagamento, ai sussidi ed ore integrative propri, nonché a quelli riferiti ai colleghi LPU e LSU - anno 2015. Motiva il ricorrente di essere titolare di un interesse qualificato ad accedere quale diretto interessato e quale rappresentante sindacale.

Il comune resistente, con provvedimento del 25 marzo, ha negato il chiesto accesso richiamando la giurisprudenza in tema di interesse all'accesso.

Avverso il provvedimento di diniego del 25 marzo, il ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per gli affetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico.

La scrivente al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione in ordine alla presente vicenda, quale la legittimazione all'accesso del ricorrente come rappresentante sindacale, chiede a quest'ultimo di volere fornire l'istanza di accesso. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente a volere fornire i documenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia Sud s.p.a.

## FATTO

Il ricorrente, tramite la dott.ssa ..., ha chiesto con istanze del 16.10. 2015 e del 14.12.2015, non allegate al presente gravame, di potere accedere a tutti i documenti relativi alle cartelle esattoriali indicate nelle istanze stesse e, in particolare, a quelli inerenti gli avvisi di accertamento e/o avvisi bonari e/o inviti prodromici alla emissione delle intimazioni ed altri atti prodromici riferibili alla legittimazione attiva dei presupposti e/o atti impositivi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 18 gennaio 2016, ha fornito i chiesti documenti ad eccezione di quelli riferiti all'avviso di addebito ivi indicato, invitando al contempo il ricorrente a recarsi presso l'ente impositore perchè direttamente interessato al processo di notificazione. Ricorda, poi, l'amministrazione che il carico iscritto a ruolo può essere modificato solo a seguito di provvedimento dell'ente impositore ovvero di pronuncia giudiziale. Inoltre, aggiunge l'amministrazione, poiché l'ente impositore non è titolare di potestà impositive, eventuali problematiche relative al responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo e/o calcolo e altro afferente l'iscrizione al ruolo, sono di esclusiva competenza dell'ente creditore.

Avverso il provvedimento di parziale diniego il ricorrente, tramite la legale rappresentante, ha adito la Commissione il 25 febbraio 2016.

La Commissione, con decisione del 15 marzo ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività atteso che il medesimo è stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e non è stata fornita la prova della data di conoscenza del provvedimento impugnato.

Successivamente, il 13 aprile, la rappresentante del ricorrente ha chiesto alla Commissione di revocare la propria decisione del 15 marzo per essere incorsa in un errore di fatto ritenendo la decisione irricevibile. Aggiunge, infatti, la dott.ssa ..... di avere ricevuto il provvedimento dell'amministrazione resistente in data 26 gennaio 2016, fornendone prova, e di avere impugnato tale provvedimento in termini, ossia il 25 febbraio 2016.

## DIRITTO

La Commissione dichiara di non essere incorsa in alcun errore di fatto, riconoscibile dagli atti del procedimento giudiziale di cui all'art. 395, comma 1, n.4 c.p.c., atteso che parte ricorrente né al

momento della presentazione del gravame del 25 febbraio 2016 né successivamente aveva fornito prova della data di ricevimento del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Azienda sanitaria provinciale ..... – Presidio ospedaliero di .....

## FATTO

I ricorrenti, genitori di ... deceduto nel corso di un sinistro stradale avvenuto il 17.9.2010, hanno chiesto di potere accedere alla cartella clinica ed alla scheda di dimissione ospedaliera di ..., per accertare la reale dinamica del sinistro e tutelare così in sede giudiziaria i propri diritti. Specificano gli istanti nel ricorso che l'infortunio è accaduto mentre il figlio ed il contro interessato erano a bordo di un motoveicolo, il primo come guidatore il secondo come trasportato.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7.1.2016, ha negato il chiesto accesso affermando che i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un interesse di pari rango rispetto a quello alla riservatezza di dati inerenti lo stato di salute del contro interessato, nonché per essere privi dell'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 92, d.lgs n. 196 del 2003). In particolare, aggiunge parte resistente che la documentazione allegata, ossia il tentativo di negoziazione assistita, non appare idonea a considerare fondata l'istanza in questione.

Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno adito in termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato al contro interessato.

La scrivente, con ordinanza del 29.2.2016, ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di volere fornire il proprio parere, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, interrompendo nelle more i termini di legge.

L'Autorità ha inviato il chiesto parere l'8.4.2016. In tale parere il Garante ha ricordato la normativa in tema di accesso ai documenti dati sensibili e giudiziari (art. 24, comma 4 della legge n. 241 del 1990) e, in particolare, alle cartelle cliniche (art. 92, comma 2 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Inoltre, l'Autorità ha rammentato il proprio provvedimento del 9.7.2003 a tenore del quale "Il destinatario della richiesta, nel valutare il "rango" del diritto di un terzo che può giustificare l'accesso o la comunicazione, deve utilizzare come parametro di raffronto non il "diritto di azione e difesa" che pure è costituzionalmente garantito (e che merita in generale protezione a prescindere dall'"importanza" del diritto sostanziale che si vuole difendere), quanto questo diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere. Ciò chiarito, tale sottostante diritto, come già constatato dall'Autorità (v. ad es. l'[autorizzazione n. 6/2002](#), al punto 1, lett. a)) e come ora espressamente precisato dal Codice, può essere ritenuto di "*pari rango*" rispetto a quello dell'interessato -giustificando quindi l'accesso o la comunicazione di dati che l'interessato stesso intende

spesso mantenere altrimenti riservati- solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili: v. gli artt. 71, 92 comma 2 e 60 del [Codice](#)".

Conclude il Garante affermando che "dagli atti non risulta che siano stati presi adeguatamente in considerazione dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero di ..... tutti gli elementi utili (motivati nell'istanza di accesso o rappresentati in una eventuale opposizione del contro interessato all'accesso alla propria cartella clinica) al fine di valutare se l'accesso sia strettamente indispensabile in relazione all'esistenza di un diritto o di una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, oppure consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile, anche allo scopo di selezionare, ai fini dell'accesso, all'interno della cartella clinica i soli dati effettivamente indispensabili, necessari, pertinenti e non eccedenti".

#### DIRITTO

La Commissione rileva che il diritto di parte ricorrente, derivando dalla morte di un figlio, appare *ictu oculi* quanto meno di pari rango rispetto al diritto alla tutela dei dati sanitari del contro interessato atteso che entrambi attengono a diritti fondamentali della personalità.

Spetterà, dunque, all'amministrazione valutare quali, tra i dati sanitari contenuti nella cartella clinica richiesta, siano effettivamente indispensabili, necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto all'interesse vantato.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico

#### FATTO

Il ricorrente, per fini defensionali, ha chiesto di potere accedere ai documenti dei procedimenti nn. 440/2 e 440/3 del 2015 ed ai documenti del fascicolo 440/9 qualora si riferisca al ricorrente stesso.

L'amministrazione, con provvedimento dell'11 marzo 2016, ha accolto l'istanza in questione, ha confermato il contenuto della pec n. 440/31 – 2015 del 27 febbraio 2016 ed ha comunicato che i chiesti documenti sono stati inviati agli uffici competenti che hanno trattato le istanze.

Avverso il provvedimento dell'11 marzo 2016, il ricorrente ha adito la scrivente. In particolare, lamenta il ricorrente non il diniego dell'amministrazione ma l'illegittimità del provvedimento impugnato per non recare il numero di protocollo informativo, la firma del capo ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento etc.

#### DIRITTO

La Commissione è competente ad esprimersi in ordine ai provvedimenti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4; pertanto, il ricorso è inammissibile non potendo la scrivente decidere in ordine a presunte illegittimità del provvedimento impugnato.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto tecnico commerciale statale “.....”

## FATTO

Il ricorrente, attualmente studente presso l'Università di Firenze, per fini difensivi, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti che lo riguardano:

1. prova svolta di italiano e relativa griglia di valutazione;
2. prova svolta di inglese scritto e relativa griglia di valutazione;
3. terza prova svolta (filosofia, scienze, spagnolo, francese) e griglie valutative di ogni singola disciplina,
4. colloquio: griglie di valutazione inerenti ogni singola disciplina e valutazione complessiva.

L'amministrazione con provvedimento del marzo 2016 ha negato il chiesto accesso affermando l'inesistenza di un nesso causale tra la motivazione ed i chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli affetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'istituto resistente nella memoria del 7 gennaio 2016, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto. Nel caso di specie viene, infatti, in rilievo il così detto accesso endoprocedimentale, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, in ordine al quale l'interesse è presuntivamente ritenuto sussistente dalla stessa legge, non spettando, dunque al ricorrente la sua dimostrazione.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Macerata

## FATTO

Il sostituto commissario ricorrente, in proprio ed in qualità di segretario generale provinciale della O.S. denominata ..... – ..... ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atto di denuncia e/o querela di avvio del procedimento penale RGNR 6596/2015, presso la Procura della Repubblica del tribunale di Macerata a carico del ricorrente stesso e relativo atto di ricezione;
2. corrispondenza intercorsa tra la Questura resistente e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza in merito al suddetto procedimento penale;
3. tutti i documenti richiamati o collegati con quelli di cui ai punti precedenti dell'istanza o, comunque, facenti parte del medesimo procedimento e non costituenti atti d'indagine, ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

Chiarisce il ricorrente nell'istanza di avere ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata una comunicazione di iscrizione al registro in qualità di indagato ai sensi dell'art. 335 c.p.p. da cui risulta essere sottoposto ad indagini in relazione all'art. 595 c.p. (diffamazione). Pertanto, aggiunge, il sostituto commissario ricorrente i chiesti documenti sono necessari per difendere i propri diritti ed interessi nel procedimento in corso.

L'amministrazione resistente, con provvedimento dell'8 aprile, ha negato il chiesto accesso, ai sensi degli artt. 24, commi 4 e 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 3, comma 1 del d.m. n. 415 del 1994. Conclude, poi, parte resistente di non possedere documenti amministrativi collegati al citato procedimento penale.

## DIRITTO

La disposizione regolamentare richiamata esclude dall'accesso i documenti ivi indicati per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero ai fini di repressione e prevenzione della criminalità.

Tuttavia, poiché l'amministrazione dichiara di non possedere documenti amministrativi inerenti il procedimento penale in questione, tanto appare sufficiente per la reiezione del ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – responsabile della Trasparenza - ufficio personale docente

#### FATTO

L'avv. ricorrente, l'8 marzo 2016, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 2013, ha chiesto di potere accedere ad una circolare MIUR n. 231, prot. 8130/19-C-I del 3 agosto 1972, nota MIUR n. 5237 del febbraio 2016.

Avverso il presunto silenzio rigetto il ricorrente ha adito la scrivente.

#### DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 25 della legge n. 241 del 1990, attribuisce alla scrivente la competenza ad esaminare i gravami avverso le decisioni di diniego, tacite od espresse, formulate dalla amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, inerenti le istanze di accesso presentate ai sensi del Capo V della legge stessa.

L'accesso civico, invece, è disciplinato dal d.lgs n. 33 del 2013, secondo il quale nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede alla pubblicazione nel sito internet istituzionale del documento richiesto, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del citato d.lgs n.33/2013. Inoltre ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 5, la tutela del diritto di accesso civico è demandata esclusivamente al giudice amministrativo.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.